

Ora la Commissione ed il Governo mantengono l'articolo 36 tal quale è scritto in questo progetto.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 36 :

« Art. 36. All'impiegato che non ha diritto alla giubilazione non compete alcuna indennità per le ritenenze operate sul suo stipendio, salvo il disposto degli articoli 4 e 5. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Avverto ora la Camera che domattina alle ore nove si cele-

brerà alla cattedrale la messa per l'anniversario dei morti di Novara.

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani :

Seguito della discussione del progetto di legge per le pensioni di riposo agli impiegati civili ;

Sviluppo di un progetto di legge del deputato Lions ;

Discussione del trattato di commercio colla Francia.

TORNATA DEL 23 MARZO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Relazione del progetto di legge sull'approvazione del trattato di commercio colla Svezia e Norvegia — Seguito della discussione del progetto di legge sulle pensioni di riposo agli impiegati civili — Parole del deputato Sappa, commissario regio, sull'articolo 20 — Obbiezioni, e proposizione sospensiva del deputato Lions — Osservazioni del deputato Cavallini, relatore — Opposizione e proposta del deputato Valerio Lorenzo, e risposta del commissario regio — Opposizioni del deputato Mellana — Repliche del relatore e dei deputati Valerio Lorenzo e Mellana — Osservazioni dei deputati Borella e Menabrea — Approvazione dell'emendamento del deputato Valerio Lorenzo all'articolo 20, e dell'articolo 37 — Opposizioni del commissario regio all'emendamento del deputato Valerio Lorenzo all'articolo 38, relativo al minimum ed al maximum delle pensioni — Parole in difesa del proponente — Emendamento del deputato Menabrea — Osservazioni dei deputati Lions, Lione e Michelini — Approvazione dell'emendamento del deputato Valerio Lorenzo, e degli articoli 38, 39 e 40 — Soppressione dell'articolo 41 e approvazione degli articoli 42, 43 e 44 — Emendamento del ministro dell'interno all'articolo 45 — Approvazione degli articoli 45 e 46 — Soppressione degli articoli 48 e 49 (ministeriali), e approvazione dell'articolo 47 — Emendamento del commissario regio all'articolo 48 — Obbiezioni dei deputati Mellana, Lions, Valerio Lorenzo, e spiegazioni del ministro delle finanze, e del deputato Cavallini, relatore — Rinvio alla Commissione della tabella relativa all'articolo 20.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

FARINA PAOLO, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

AIRENTI, segretario, legge il seguente sunto di petizioni :

4206. Varii fabbricanti e lavoranti in maglia di cotone e lana della città di Genova, nel rappresentare che, stante l'operata diminuzione di tariffa, le loro manifatture non possono più reggere alla concorrenza dei prodotti stranieri, per cui è inevitabile la rovina di centinaia di famiglie che difetteranno di lavoro, invocano un qualche provvisorio leggiero aumento di dazio che li ponga in grado di apparecchiarsi a sostenere la concorrenza.

4207. Il Consiglio delegato di Carpeneto e di Molare, provincia d'Acqui, presentano petizioni conformi a quella portante il numero 4179, tendenti a far rigettare il trattato di commercio colla Francia.

4208. Trentanove proprietari del comune di Grogna inviano una petizione avente oggetto identico a quella segnata al numero 4179.

4209. Camoletto Pancrazio rassegna due petizioni mancanti dei requisiti voluti dal regolamento.

(La Camera non essendo in numero, si procede all'appello nominale, il quale viene interrotto stante il sorgiungere d'un numero sufficiente di deputati.)

ATTI DIVERSI.

QUAGLIA. La petizione numero 4206, di cui si è testè letto il sunto, esprime le doglianze di un'intera classe d'operai che esercitano in Genova un'estesa ma assai povera industria, quella dei tessitori di maglia; essa animava da oltre 1200 telai sparsi nelle più umili case del popolo, e dava uno scarso ma sufficiente alimento a numerose famiglie, consumando da oltre 120,000 chilogrammi di filo di cotone, e 60,000 di lana.

La tariffa del 1842 stabilisce il dazio di franchi 2 e 2 50 sulle stoffe semplici o colorate di cotone, e di franchi 5 sulle

maglie, o bonetteria. La tariffa attuale stabilisce un dazio eguale di franchi 1.

Essi si dolgono di ciò che colla nuova tariffa furono confusi coll'industria delle telerie, od opere di semplice tessuto, da cui furono innanzi distinte, e ben a ragione, poichè il loro lavoro ha un prezzo in gran parte dalla mano d'opera. Di modo che la riduzione del dazio sulle merci estere similari che fu di 4 quinti, lasciando ancora possibile il lavoro ai tessitori in liscio sì in cotone, che in lana e seta, e in velluto, lo rende impossibile ai medesimi, sino a tanto che si siano potuti provvedere delle stesse nuove macchine di cui fanno uso i loro concorrenti esteri.

I petenti non invocano protezione maggiore di quella accordata alle altre industrie, non domandano misure permanenti, chiedono soltanto che loro si accordi il tempo di adottare i nuovi mezzi di fabbricazione.

Parendomi affatto conforme ai principii de' promotori del libero scambio che le mutazioni che hanno per risultato di annullare un'industria, o di renderla al momento impossibile per una numerosa classe di operai si faccia gradatamente, io spero che voi vorrete accogliere la mia proposta, che consiste nell'ordinare che la petizione sia deposta per ora alla segreteria della Camera e venga trasmessa quindi alla Commissione che la Camera ne' suoi uffici sta per nominare onde esaminare la nuova proposta di legge ministeriale, contenente altre, forse meno urgenti, ma non meno giuste modificazioni della tariffa in vigore.

La petizione sottoscritta da 36 delegati o negozianti principali di tali opere rappresenta i lamenti di forse più di mille famiglie le quali non aspirano che al pane del proprio lavoro.

Non dubito che l'accoglierete favorevolmente.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Non mi oppongo alla proposta dell'onorevole deputato Quaglia, ma perchè il voto della Camera non possa venir male interpretato dagli industriali, a cui faceva allusione l'onorevole preopinante, debbo fin d'ora dichiarare, e ciò anche per avvertire i petenti indirettamente, che io mi opporrò con ogni mia possa a che venga cambiata la tariffa doganale intorno all'articolo delle maglie, il quale costituisce uno dei rami d'industria intorno a cui si fecero molti studi e molte discussioni.

Uno di quei fabbricanti essendo venuto da me a porgere dei reclami contro questa riduzione, mi faceva sentire queste parole: « Noi non possiamo sostenere la concorrenza dei fabbricanti francesi perchè essi impiegano dei telai più perfetti; » alla quale ragione avend'io risposto: « adottate voi pure l'uso di questi telai, » l'industriale mi replicò: « questi telai costano troppo. »

Io domando se i cittadini debbono venir costretti a pagare le maglie un terzo di più perchè i nostri industriali persistono nell'impiegare un telaio molto meno perfetto di quelli in uso in tutta la Francia!

QUAGLIA. Questi operai non vogliono cosa contraria ai principii del libero scambio, vale a dire escludere la concorrenza straniera, si dolgono solo che, mentre queste riduzioni, secondo le norme degli stessi uomini che le promossero, dovrebbero farsi gradatamente, su questi oggetti il dazio sia stato d'un tratto diminuito dei quattro quinti.

Quanto alle macchine più perfette essi intendono appunto di provvedersene, ma siccome sono per lo più povera gente sparsa nella provincia, non possono ad un tratto far tutti quella spesa; ma intanto essi e lor famiglie devono vivere col lavoro di loro industria. Io mi limito a domandare che questa petizione sia mandata alla Commissione del trattato, persuaso

che saran fatti per essi que' favori che sono possibili, come se ne fanno per i fabbricanti di fil di ferro, nel progetto.

PRESIDENTE. Sarà trasmessa a questa Commissione.

RELAZIONE SUL TRATTATO DI COMMERCIO COLLA SVEZIA E NORVEGIA.

DAZIANI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge relativo al trattato di commercio concluso tra il nostro Governo e quello della Svezia e Norvegia. (Vedi vol. Documenti, pag. 7.)

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLE PENSIONI DI RIPOSO AGL'IMPIEGATI CIVILI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili.

La Camera ricorderà che lasciò in sospeso l'articolo 20, relativo al modo di stabilire le pensioni; esso fu mandato alla Commissione, la quale, d'accordo col Governo, lo ripresenta così concepito:

« Quando la media non supera le lire 2000, la pensione è di un quarantacinquesimo di essa per ciascun anno di servizio.

« Se la media supera tale somma, la pensione è di un quarantacinquesimo sopra le prime lire 2000, e di un cinquanta-cinquesimo sopra ogni rimanente somma. »

SAPPA, commissario regio. Io farò osservare alla Camera che questo articolo fu concordato tra la Commissione ed il Ministero, e che quest'articolo è proposto anche nell'ipotesi che venga adottato l'articolo 38, che il Ministero propose e che è già deposto al banco della presidenza, il quale modifica il *maximum* degli stipendi in guisa che non potranno mai le pensioni esser inferiori alle lire 150, nè superare i nove decimi delle prime lire 2000, ed i due terzi di qualunque somma ulteriore; ritenuto in ogni caso il *maximum* di lire 8000.

LIONS. È mio intendimento di chiamare l'attenzione della Camera e del Governo sulla munificenza, che io chiamo soverchia, della Commissione nell'assegnare le quote di pensione agl'impiegati civili; noi vogliamo la giustizia per tutti, ed è appunto per ciò ch'io invoco il motivo più volte messo in campo dalla Commissione, cioè la differenza che passa tra le pensioni di riposo concesse ai militari e quelle che si vogliono ora concedere agl'impiegati civili.

Taluno potrebbe dirmi che siccome all'impiegato militare si è concesso la pensione dopo anni trenta di servizio, mentre si concede soltanto dopo quarant'anni agl'impiegati civili, si debbe per quest'ultima considerazione aumentarne ad essi la quota.

Io non credo questa ragione valevole a legittimare la differenza grandissima che corre fra l'una e l'altra, tanto più che nel fissare questi termini si riconobbe implicitamente che dopo trent'anni, i militari difficilmente potrebbero proseguire più oltre il servizio attivo.

Io osservo che il *maximum* della pensione concessa al militare si potrebbe quasi dire essere di 6000 lire, essendo questa la quota dei tenenti generali, giacchè non occorre tener conto di quella dei generali d'armata, perchè questo caso essendo così raro, si riduce ad una mera eccezione.

Ora, partendo da questa base, io osservo che il colonnello, il quale ha lo stipendio di 6000 lire (e noti la Camera che io lascio per ora da parte l'indennità di rappresentanza), ha un *minimum* di pensione per trent'anni di servizio di 2700 lire, quando invece l'impiegato civile che avesse 6000 lire di stipendio, non importa se di solo stipendio, oppure se coll'aggiunta di un'indennità od altro assegnamento, ottiene, dopo trent'anni di servizio, una pensione di lire 3514 80; la differenza, come ciaschedun vede, è grandissima.

Vi ha poi un'altra ragione che merita di essere osservata, ed è che il *maximum* per i militari (intendo dire il *maximum* ottenuto per anzianità di servizio, e non quello concesso a cagione di ferite o d'amputazione), non si ottiene che dopo 50 anni di servizio, anziché dopo 40, come in questa legge; quindi è che, oltre all'aumento della pensione vistosissima, vi ha ancora quest'altro beneficio, di poter conseguire il *maximum* dopo 40 anni, anziché dopo 50.

Che se poi io volessi proseguire nel mio paragone, tenendo conto delle indennità od assegnamenti, ne verrebbe che se si aggiungesse allo stipendio del colonnello le lire 600 di spese di rappresentanza, io potrei raffrontarlo coll'impiegato che ha uno stipendio di 7000 lire. Quindi ne risulterebbe che dopo 30 anni la pensione del colonnello dovrebbe essere di lire 4060 20 anziché di lire 2700.

Il *maximum* poi pel colonnello dopo 40 anni non sarebbe che di lire 3150 e di 3600 dopo 50 anni; invece per l'impiegato civile sarebbe di lire 5133 dopo 40 anni; la qual cosa mi pare tanto esorbitante da non potersi ammettere a patto veruno.

Io vorrei quindi che questa tabella fosse rinviata alla Commissione, affinché cercasse di porla in armonia coi principi che abbiain già votati nella legge sulle pensioni militari; imperocché io non credo che debba approvarsi una tabella che produrrebbe conseguenze gravi pel nostro tesoro, e che caricherebbe il bilancio di centinaia di mila lire di più di quello che è conveniente.

Ammetto anch'io, quando sia necessaria e possibile, fino ad un certo punto, la munificenza; ma questa debbe avere i suoi limiti, massime a fronte delle ristrettezze del nostro pubblico tesoro.

SAPPA, commissario regio. L'onorevole deputato Lions istituisce un confronto tra le pensioni militari e le civili, tali quali risultano dalla tabella che è annessa all'emendamento presentato dal Governo, e trova che le pensioni civili sono in una misura molto superiore a quella delle pensioni militari.

Io comincio ad osservare che le leggi vogliono essere prese nel loro complesso. Ora, se si considera la legge sulle pensioni militari, ognuno vede che noi non dobbiamo istituire un confronto fra gli anni di servizio, ma bensì che dobbiamo necessariamente istituire questo confronto fra i termini in cui le leggi sono concepite. La legge sulle pensioni militari, a cagion d'esempio, stabilisce la data del servizio dal momento che si entra in carriera, e questo servizio può datare da un'età anche al disotto di anni 20. La legge militare di più fa luogo a molti aumenti per tutte quelle armi che sono in continua attività di servizio, come sarebbero i carabinieri reali, ed i cavalleggieri di Sardegna, inoltre raddoppia il servizio di campagna, e considera come servizio di campagna quello che è determinato in certe circostanze. La legge militare all'articolo 10 dice che il *maximum* delle pensioni non potrà mai superare lo stipendio a cui avrebbe diritto il militare ove fosse promosso in quel momento; questa legge adunque stabilisce che si può ottenere anche l'intero stipendio; tien

conto ancora questa legge nella pensione dell'indennità d'alloggio, mentre detta indennità d'alloggio non viene contemplata nella pensione degli impiegati civili.

Osservava l'onorevole deputato Lions che le spese di rappresentanza non sono calcolate nella liquidazione delle pensioni militari, ed ha ragione; ma queste spese non vengono neppure calcolate nella liquidazione delle pensioni civili.

Io ritengo adunque che in primo luogo non bisogna istituire un paragone tra gli anni di servizio degli impiegati civili e quelli degli impiegati militari, poichè la base è affatto diversa. L'impiegato militare all'età di 25 anni acquista già il diritto ad una pensione, come osservò l'onorevole deputato Lions, mentre l'impiegato civile non acquista questo diritto che a 40; chè la data del servizio dell'impiegato civile è ben diversa da quella dell'impiegato militare, tanto più per le carriere per le quali si richiedono i gradi accademici.

Premesse queste considerazioni generali, io prego la Camera di far attenzione ai calcoli che io tengo qui presenti, e che preparai appunto nella previsione che alcuni di questi confronti mi sarebbero stati contrapposti.

Ora dunque io prendo le mie mosse dalla legge militare, ed appunto dalla tabella che l'onorevole deputato Menabrea ha resa di pubblica ragione sulla gazzetta ufficiale, dove sono fissati gli stipendi per ciascun grado colle relative pensioni, e vedo che lo stipendio del sottotenente, che è di lire 1300, dà luogo ad una pensione di lire 1170; che se questo ufficiale è in un'arma speciale, avrà diritto ad una pensione di lire 1400, perchè questa gli vien calcolata sulle basi del grado superiore: io vedo che l'impiegato civile con lire 1300 di stipendio dopo 40 anni di servizio può avere 1170 lire di pensione: in questa parte adunque l'impiegato civile non ha di più di quello che abbia l'uffiziale delle armi comuni. Lo stipendio del tenente è di 1450 lire, la pensione è di 1400 se il tenente appartiene alle armi comuni, e di 1900 se appartiene ad un'arma speciale; l'impiegato civile che abbia 1450 lire di stipendio non ha diritto che ad un *maximum* di 1305 lire. Il capitano che ha uno stipendio di 2100 lire annue ha diritto ad una pensione di 1900 lire, e di 2500 se appartiene alle armi speciali; ma l'impiegato civile che avrebbe uno stipendio di 2100 lire non potrebbe, a norma di questa proposta, ottenere una pensione superiore a lire 1866; egli avrebbe dunque sempre meno di quello che avrebbe l'uffiziale delle armi comuni. Lo stipendio del maggiore è di 3500 lire e la sua pensione è di 2500.

Voci. Parla sempre del *maximum*.

SAPPA, commissario regio. Mi lascino proseguire, sin da principio ho accennato che il mio confronto era fra i *maximum* delle due leggi.

Il maggiore adunque con uno stipendio di 3500 lire viene ad ottenere una pensione di 2500 lire se appartiene alle armi comuni, e di 3000 lire se appartiene alle armi speciali; l'impiegato civile con 3500 lire di stipendio viene ad ottenere una pensione di 2800 lire. E qui prego la Camera di osservare che in tutti i gradi de' quali ho parlato occorre di far sempre questa distinzione fra gli uffiziali delle armi comuni e quelli delle armi speciali, ed io credo che dal punto dello stipendio di 3500 lire, il quale, per lo più nella carriera civile viene attribuito ai consiglieri d'appello, agli intendenti, agli ingegneri, si debbano le pensioni pareggiare, se non intieramente, per approssimazione almeno, a quella dei militari delle armi speciali; che quindi si tenesse una media tra gli uffiziali delle armi speciali e quelli delle armi comuni non sarebbe fuori di proposito, perchè nissuno negherà, io spero, che un consigliere d'appello, un intendente che ha il governo civile di una pro-

vincia, debbano aver fatto studi non inferiori a quelli di un ufficiale del genio o dell'artiglieria. Premesso questo cenno, ripeto che il maggiore il quale ha 3500 lire di stipendio, se delle armi comuni, ha 2500 lire di pensione, se dell'armi speciali 3000, e l'impiegato civile con 3500 lire non ha che 2800 lire. Il tenente colonnello che ha di stipendio 4000 lire, se d'armi comuni ha di pensione 3000 lire, se d'armi speciali 3600. L'impiegato civile con 4000 lire di stipendio ha diritto alla pensione di 3138 lire. È dunque molto meno di quello che avrebbe un ufficiale d'armi speciali. Il colonnello ha uno stipendio di lire 6000, ed ha diritto ad una pensione di lire 3600 se d'armi comuni, e di lire 4500 se d'armi speciali. L'impiegato civile con 6000 lire ha diritto ad una pensione di 4466 lire. Il maggior generale con uno stipendio di 7200 lire ha diritto ad una pensione di 4500 lire se d'armi comuni e di 6000 se d'armi speciali. L'impiegato civile avente uno stipendio di 7200 lire ha diritto a sole lire 5266. Per conseguenza ha circa 800 lire meno dell'ufficiale delle armi speciali che ha uno stipendio eguale. Il tenente generale che ha di stipendio 8400 lire ha diritto alla pensione di lire 6000 se d'armi comuni, e a lire 7200 se d'armi speciali. L'impiegato civile con 8400 lire di stipendio ha diritto ad una pensione eguale a quella cui ha diritto un tenente generale d'armi comuni.

Finalmente un generale d'armata con 9000 lire di stipendio ha diritto a 8000 lire di pensione, e l'impiegato civile con 9000 lire di stipendio ha diritto solo a 6466 lire di pensione, se con 10,000 lire a 7133; se con 11,000 lire a 7800, e non vi sono che gli impiegati stipendiati al di sopra delle lire 12,000, come i primi presidenti dei magistrati d'appello e della Corte di cassazione, i ministri e gli ambasciatori i quali possono avere una pensione eguale a quella del generale.

Dunque, come vede la Camera, il confronto che si è voluto fare tra gli impiegati civili e gli impiegati militari non contiene questa sproporzione, anzi per i primi gradi è forse alquanto al disotto; pei gradi superiori, quelli in cui si suppone che l'impiegato civile debba aver fatto studi presso a poco eguali a quelli di un ufficiale delle armi speciali, tuttavia la retribuzione è minore di quella di un ufficiale delle armi speciali.

Mi si oppone che l'ufficiale per avere il *maximum* deve avere 50 anni di servizio, mentre dall'impiegato civile non se richiedono che 40, ma a questa osservazione io rispondo che il sistema delle leggi che li riguardano è ben diverso, che il servizio dei militari può cominciare molto prima di quello degli impiegati civili, e che, oltre di questo, sono molte le circostanze in cui l'ufficiale militare ha dei vantaggi nel computo degli anni, come sono le campagne ed altre circostanze già accennate le quali non occorrono per gli impiegati civili, dimodochè io credo che ritenendo i principii delle due leggi non vi sia questa sproporzione. Io credo che, ridotta come venne da questo emendamento la proporzione tra gli impiegati militari ed i civili, sia nel giusto limite, perchè, come vede la Camera, gli impiegati civili sono stati tenuti al disotto degli ufficiali delle armi speciali. Senza credere che questo principio sia esatto in tutto, io dico che, volendo usare molta moderazione nello spendere il denaro dello Stato, poichè queste pensioni poco si scostavano dai limiti stabiliti prima, non era il caso di accrescerle, quand'anche per gli impiegati militari si siano portate ad un limite forse troppo grande.

Io non voglio far la censura della legge militare, ma dico che se si fa il confronto, questa non è in vantaggio degli impiegati civili, bensì tutta in vantaggio dei militari.

CAVALLINI, relatore. I militari si trovano distinti in de-

terminate categorie: tutti quelli che sono collocati in una stessa classe ricevono uno stipendio identico; lo stesso non si può affermare degli impiegati civili, imperocchè direi quasi che tanti sono gli stipendi quanti sono gli impiegati. La Commissione pertanto non poteva in questa parte attenersi al sistema adottato dalla legge 27 giugno 1850.

Dovendo partire da altra base, il Governo e la Commissione, d'accordo in questa parte, opinarono che l'ammontare della pensione dovesse determinarsi in ragione complessiva degli anni di servizio e dell'entità dello stipendio allo scopo di introdurre nella legge la maggior uniformità possibile fra tutti gli impiegati.

La Commissione non si attenne ai principii che sono fissati dalle leggi che regolano questa materia negli altri paesi, sia perchè sono essenzialmente contrarie fra di loro, sia perchè hanno disposizioni affatto differenti secondo le diverse categorie degli impieghi, sia anche e specialmente perchè gli stipendi non corrispondono a quelli che sono accordati agli impiegati presso di noi, dimodochè ne sarebbe risultato che la stessa tangente di stipendio avrebbe dato un risultato maggiore o minore, secondochè maggiore o minore sarebbe stato lo stipendio annesso all'impiego. Ciò stante, la Commissione ha creduto di dovere in questa parte esaminare le nostre leggi che regolano le pensioni di riposo. Ed il risultamento delle sue indagini si fu che quelle che riguardano le pensioni degli impiegati dipendenti dal dicastero delle finanze fissano la metà della pensione a 25 anni di servizio; che questa metà è aumentata di un quindicesimo per ogni anno di ulteriore servizio, dimodochè a 30 anni la pensione ascende ai due terzi della media dello stipendio, ed ai 40 anni eguaglia l'intero stipendio.

Le stesse leggi accordano poi agli impiegati che sono forniti di un assegnamento non maggiore di lire 3000 e che abbiano 40 anni di servizio una pensione che può agguagliare l'intero stipendio; per gli altri è fissato un limite basso per cui la pensione non può mai eccedere le lire 3000.

Il regio brevetto 21 febbraio 1835 distingue fra lo stipendio che non oltrepassa le lire 2000 e quello che lo eccede e stabilisce a 30 anni di servizio la base per determinare la pensione; essa è dei tre quarti sulle prime lire 2000, della metà dalle lire 2000 sino alle lire 8000, e del quarto per ogni somma eccedente.

Le quote di pensione che ho or ora accennate aumentano o diminuiscono in ragione del 2 1/2 per 100 per ogni anno di servizio che supera o manca al trentennio.

L'aumento ha luogo fino ai 40 anni, la diminuzione sino ai 25; al di sotto degli anni 25 non si fa luogo a pensione, ma ad una semplice gratificazione. Questo modo di computare la pensione, come ben può scorgere la Camera, sembrò alla Commissione alquanto complicato; ella credette si potesse semplificare, adottando il sistema invalso presso tutte le estere nazioni, fissando cioè una frazione della media dello stipendio per ogni anno di servizio.

La Commissione nel primitivo suo progetto partendo adunque dalla base stabilita dal brevetto dell'anno 1835, in forza del quale a 30 anni di servizio la pensione sarebbe dei tre quarti della media dello stipendio, se non oltrepassa le lire 2000, e della metà per le somme eccedenti, fissava la quota di pensione in un quarantesimo di detta media per ogni anno di servizio, s'essa non eccedesse le lire 2000, ed in un sessantesimo per le rimanenti somme, dimodochè a trent'anni la pensione sarebbe stata di 30 quarantesimi sulle prime lire 2000, ossia dei tre quarti, e di 30 sessantesimi, ossia della metà per le somme maggiori.

La Commissione non ha creduto di dovere ancora stabilire un limite per le somme eccedenti le lire 8000, stante il limite massimo proposto, secondo cui le pensioni non potrebbero eccedere i quattro quinti dello stipendio, o la somma di lire 8000.

Se non che l'onorevole deputato Menabrea osservava in una delle ultime tornate che quantunque il Governo e la Commissione si fossero attenuti alle disposizioni contenute nel brevetto del 1835, tuttavia, secondo il loro progetto, gli impiegati inferiori rimpetto agli impiegati superiori venivano collocati in condizione peggiore di quella che loro assegnava il brevetto summenzionato.

La Commissione trovò in parte fondate le osservazioni fatte dall'onorevole deputato, dico in parte, poichè non posso lasciar passare inosservata la circostanza apparente da quel progetto, secondo cui gli impiegati inferiori avrebbero potuto conseguire il *maximum* della pensione a 32 anni di servizio, quando i funzionari superiori non lo avrebbero raggiunto che a 52 anni di servizio.

Essa pertanto si studiò di torre, se non in tutto, almeno in parte, gli annolati inconvenienti, e dopo una lunga discussione deliberò di redigere la tabella, le di cui copie furono alla Camera distribuite, la quale è basata e sulla fissazione della quota in ragione di un quarantacinquesimo sulle prime lire 2000, e di un cinquantacinquesimo sulle maggiori somme e sul limite massimo dei nove decimi sulle prime lire 2000 e dei due terzi sulle somme eccedenti.

Secondo il primitivo progetto, gli impiegati inferiori avrebbero avuta una pensione alquanto minore, se volessi, di quella fissata dal brevetto del 1835; secondo il nuovo progetto, questa differenza, se non è totalmente tolta, è certamente di gran lunga scemata e ridotta a qualche decina di lire.

Io non mi dissimulo che anche questa tabella è ben lontana dal raggiungere la perfezione; ma certo è però che la Commissione non risparmiò nè tempo, nè fatica per riuscire a risolvere le difficoltà che le si erano affacciate.

La Camera consultando la tabella che ha davanti agli occhi può riconoscere i miglioramenti di cui sia suscettibile. Ella vedrà se sulle somme eccedenti le lire 2000 convenga fissare la quota al sessantesimo, piuttostochè al cinquantacinquesimo; se convenga estendere il limite massimo dei due terzi sino alle lire 5 o 6 mila soltanto e determinarlo invece della metà per le maggiori somme; infine se sia conveniente ridurre il massimo fissato a lire 8000. La Commissione accetterà di buon grado qualunque emendamento che tenda a migliorare la legge.

PRESIDENTE. Il deputato Valerio ha la parola.

VALERIO LORENZO. Siccome la questione venne messa in campo dall'onorevole deputato Lions sul paragone fra le pensioni militari e le pensioni agli impiegati civili, così io cederei al deputato Lions la parola quando il signor presidente volesse poi concedermi di parlare dopo, poichè io intendo proporre la riduzione del *maximum* delle pensioni a lire 5 mila.

PRESIDENTE. Il deputato Lions ha la parola.

LIONS. Il paragone istituito dal regio commissario tra la tabella che ci venne proposta e quella che già è in vigore riguardo alle pensioni ai militari è tale che per sostenere il suo assunto ha dovuto ricorrere ad un artificio oratorio. Egli si appoggia da un lato sul privilegio concesso alle armi speciali e non fa cenno dall'altro lato che del *maximum*. Io ho già osservato che trattandosi del *maximum* da conseguirsi dai militari per anzianità di servizio, se non è cosa impossibile, non credo debba accadere frequentemente, essendochè il mas-

simo è stato principalmente introdotto nella legge militare per provvedere alle conseguenze della guerra. L'onorevole commissario del Governo ha affermato che l'indennità era computata nello stabilire la quota della pensione dei militari.

Mi dispiace di dovergli contraddire, ma debbo mantenere quanto ho affermato in proposito.

Si è bensì computata l'indennità d'alloggio in riguardo ai comandanti militari delle provincie, ma non già l'indennità di rappresentanza allogata ai colonnelli od altre autorità militari.

Quindi, come ho detto testè, sta fermo il mio asserto.

Partendo da questo principio e tornando sul mio primo ragionamento, resta fermo altresì che la differenza che passa tra un colonnello il quale se si tenesse conto delle lire 600 di rappresentanza vorrebbe essere ragguagliato all'impiegato civile che ha 7000 lire circa di stipendio, la differenza, dico, tra un colonnello e questo impiegato civile è assai rilevante, poichè egli non avrebbe dopo 40 anni di servizio che una pensione di 3150 lire, mentre l'altro ne avrebbe 5133.

Ne vale l'invocare il privilegio concesso alle armi speciali, tanto più che dal canto mio dirò che se fossi stato presente avrei combattuta quella disposizione; ma quantunque essa sia stata nella legge introdotta, non si può invocare come esempio a favore degli impiegati civili, perchè non capisco come questi si possano generalmente paragonare alle armi speciali, giacchè non saprei a chi si vorrebbero poi paragonare gli uffiziali delle armi comuni, cioè quelli della fanteria e della cavalleria!

L'onorevole commissario ha detto inoltre che v'era differenza tra l'impiegato militare e il civile, giacchè diverso era il punto di partenza pel tempo utile al conseguimento della pensione. È vero che le leggi permettono che il tempo di servizio conti per i militari fin dai 17 anni (poichè prima di tale età niuno può arruolarsi senza speciale autorizzazione del Ministero), ma questo militare può essere spinto all'indomani del suo arruolamento sul campo di battaglia a lasciarvi la vita o qualche membro che lo renda inabile al servizio, mentre nulla di questo accade all'impiegato civile il di cui tempo utile comincia soltanto 3 anni dopo.

Non vale il ricordare che le campagne militari contano anch'esse per un anno di servizio, imperocchè il servizio fatto in guerra essendo penosissimo e molte le privazioni cui si va incontro, logora la vita maggiormente. Quindi è che un militare che conti molte campagne otterrà ancora più difficilmente il *maximum* per anzianità di servizio.

Venendo poi all'onorevole relatore, gli osservo che non mi pare abbia la Commissione realmente seguito le norme delle altre nazioni; giacchè il *maximum* in Francia è di 6000 lire e di 5000 soltanto nel Belgio, la qual cosa non ha impedito alla Commissione di moltiplicare le pensioni di 8000 lire. Quanto poi alla necessità di cercare per questa legge basi fondate su altri principii che non siano i gradi, come in quella delle pensioni militari, io glielo concedo di buon grado; ma non per questo si potrà mai arguire un motivo a dar luogo a differenze tali che ledano la giustizia distributiva.

Non regge poi il dire che per gli impiegati vi sarebbe scapito seguendo un'altra via.

Non è nostra intenzione di danneggiare alcuno, massime poi trattandosi d'impiegati inferiori; per lo meno questa non è la mia intenzione. Dopochè nel 1848 fui quello che nella Commissione ebbi l'onore di proporre la riduzione a 25 anni per gli ufficiali subalterni, i sott'ufficiali e soldati, e così vorrei pure oggi che in questa legge si trovasse modo di benefi-

care gli impiegati inferiori, i quali avendo servito con uno scarso stipendio devono, quando sono collocati a riposo, ottenere almeno di che sostentarsi.

Le mie osservazioni cadevano solo sulla parte cospicua delle gerarchie, e però sono partito dal grado di colonnello per essere più facilmente inteso.

Ora riepilogandomi in due parole, osservo un'altra volta come l'onorevole commissario del Governo abbia nell'istituire i suoi paragoni avuto ricorso ad un artificio inammissibile, abbia cioè messo in campo gli ufficiali delle armi speciali ed abbia citato il *maximum* della pensione conceduta ai militari anziché il *minimum*: quindi è che la mia proposta non solo è ragionevole, ma merita per la sua importanza di venir ben bene maturata.

E perchè non è possibile improvvisare emendamenti sulla tabella e calcolarne le conseguenze, conviene rimandare questa alla Commissione con mandato di rivederla e ridurla a proporzioni più ragionevoli; epperò rinnovo alla Camera la mia preghiera di rinvio alla medesima della presente tabella.

VALERIO LORENZO. L'onorevole signor presidente ha fatto con ragione notare come questi due articoli, cioè quello con cui viene stabilita la quota delle pensioni e quello con cui si determina il *maximum*, siano intimamente connessi.

Io parlerò prima della quota delle pensioni, al qual proposito incomincio per osservare che la tabella che ci venne distribuita dalla Commissione in appoggio della sua proposta dà tale risultamento per cui io non credo che la Camera possa accettar l'articolo proposto.

L'assurdo, per non dire l'ingiusto, che era già stato indicato da un onorevole deputato della Savoia nella discussione precedente, rimane pur sempre, e il risultamento che darebbe questa legge secondo la redazione nuovamente presentata dalla Commissione sarebbe il seguente:

Tutti gli impiegati poveri riceverebbero una pensione minore; a tutti gli impiegati largamente retribuiti s'apparterrebbe una pensione maggiore di quella ch'era dalla legge del 1835 determinata.

Se questo sia lodevole, se questo sia giusto, lo dirà la Camera, intanto faccio osservare che se noi veniamo ad approvare un principio per cui sia sancita questa ingiustissima massima, noi diremo agli impiegati inferiori che il Governo assoluto era le cento volte più paterno, cento volte più giusto verso di essi; noi diremo agli impiegati superiori che il Governo costituzionale è una larga cuccagna per loro che hanno ricavato il grandissimo profitto.

Ora se dalle nostre leggi debba emanare questo pratico insegnamento di giustizia, lo dica la stessa Commissione e lo stesso commissario regio.

Io ho visto che dal banco della Commissione veniva fatto un cenno negativo quando io affermava che dalla tabella che ci venne presentata risultava che gli impieghi minori erano meno retribuiti a tenore della nuova proposta, mentre venivano più lautamente trattati gli impieghi superiori.

Ai cenni di negazione che sono partiti dal banco della Commissione risponderò con questo calcolo.

Innanzitutto osservo che la tabella che venne presentata piglia il suo punto di partenza dagli impieghi di 2000 lire, il che io non trovo giusto.

Pur troppo vi sono moltissimi impiegati i quali hanno soltanto uno stipendio di 800, 1000, 1200 lire, e quindi la legge che riguarda le pensioni deve chiamar l'occhio del legislatore specialmente sulla condizione in cui si troverebbero questi poveri cittadini i quali hanno, durante 40 anni, prestata l'o-

pera loro a beneficio dello Stato per una così tenue retribuzione; la legge deve anzitutto preoccuparsi della sorte di quei poveri impiegati, i quali spesso sono quelli che hanno maggiormente lavorato, che spesso sono stati gli autori di quei rapporti, i quali, opera di un sotto segretario, andavano a far onore ad un segretario, da un segretario ad un capo di divisione, da un capo di divisione ad un primo ufficiale, e da questo ad un ministro medesimo. Ora, come diceva, sarebbe stato molto conveniente, invece di pigliare il punto di partenza dallo stipendio di lire 2000, di prenderlo anzi da quello di 800 lire.

Però accettando i risultamenti della tabella che ci venne presentata, e dividendo il risultato delle lire 2000, ho ricavato questo calcolo che per lo stipendio di 2000 lire, dietro la tariffa del 1835, l'impiegato dopo 40 anni di servizio avrebbe ricevuto lire 93750, e dietro l'emendamento proposto dalla Commissione di consenso col signor regio commissario non verrebbe più a percepire che lire 900; quindi questo impiegato ne conseguirebbe un danno di lire 3750. Così l'impiegato che avesse avuto 2000 lire, dietro la tariffa del 1835 avrebbe ricevuto 1875 lire, mentre coll'emendamento proposto non ne riceverebbe che 1800, cosicchè ne risulterebbe una perdita di lire 75.

Tralascio di parlare degli stipendi di 3 e di 4 mila lire, nei quali la diversità in meno è minima, poichè per lo stipendio di 3000 lire la diversità in meno è di 34 lire, e per lo stipendio di 4000 è di 8 lire, e vengo allo stipendio di lire 5000.

A questo punto comincia una progressione vantaggiosa agli impiegati, progressione che in verità io non credo sia da lodarsi, perchè coloro i quali hanno già lungo il corso della loro vita percepito un largo stipendio parmi che dalla legge anteriore del Governo assoluto che colla tariffa del 1835 fossero già trattati con sufficiente lautezza, senza che venga il Governo costituzionale, deprimendo gli impiegati inferiori, ad aumentare gli agi agli impiegati superiori già largamente retribuiti.

Di fatti io osservo che per l'impiegato di 5000 lire la sua pensione verrà ad ottenere l'aumento di 50 lire, per quella di 6000 di 91 lire, per l'impiegato di 7000 lire l'aumento sarà di 133 lire, per l'impiegato di 8000 lire di 175 lire, per l'impiegato di 9000 lire di 528 50, per l'impiegato di 10,000 di 883, per quello di 11,000 lire di 1233, e per l'impiegato di 12,000 lire l'aumento sarà di 1125.

Ieri soltanto si parlò in questa Camera d'imposta progressiva e di socialismo, ma mi pare che qui si faccia praticamente dell'imposta progressiva e del socialismo *à rebours* e che questo non sia più lodevole di quell'altro. (Bravo! *a sinistra*)

Per conseguenza penso che non sia menomamente accettabile la proposizione che ci vien fatta dal signor commissario regio e dalla Commissione e che qualora la Camera voglia decidere in questa tornata una tale questione, si debba dar la preferenza alla tabella del 21 febbraio 1835, la quale avendo dato buoni risultamenti pel passato, essendo già entrata negli usi e nei costumi della nostra burocrazia e trovandosi essere molto più giusta (lo dico ad onore del Governo che istituiva questa tariffa), perchè ha per base sentimenti molto più equi che non sieno quelli che informano la tabella che ci viene ora proposta, vuole essere a questa preferita senza esitazione.

Se però la Camera volesse rimandare la questione alla Commissione come ha saviamente consigliato il deputato Lions, io mi accosterei di buon grado a questo partito. Qu allora poi il deputato Lions non ne facesse oggetto di proposizione formale, io mi riservo fin d'ora di presentare alla Ca-

mera, come emendamento, la tabella annessa al regio editto del 1835.

Passo ora alla seconda parte della questione, al *maximum* cioè della pensione, il quale ci viene proposto dal regio commissario e dalla Commissione in lire 8000.

Il signor commissario regio e la Commissione hanno già nella tornata precedente dichiarato che loro consta (come consta a tutti) che nella legislazione di Francia ed in quella del Belgio il *maximum* della pensione per gl'impiegati civili è molto minore; che in Francia il *maximum* della pensione è fissato a 6000 lire; che lo stesso limite essendo stato prescritto nel Belgio, ed essendosi veduto come questo *maximum* fosse troppo elevato, come egli arrecasse troppo grave danno alle finanze, si venisse colà un anno dopo a ridurlo a lire 5000.

Faccio dunque osservare che se la Francia, i cui mezzi finanziari sono molto maggiori dei nostri, che se il Belgio, il cui erario si trova in condizioni pressochè normali, hanno creduto di dover limitare il *maximum* delle pensioni gli uni a lire 6000 e gli altri a 5000, non v'ha ragione al mondo per cui il bilancio nostro, il quale presenta pur troppo un così grande disavanzo, venga con una magnificenza, con un lusso di generosità grandemente biasimevole a stabilire il *maximum* delle pensioni a lire 8000.

Non credo che la Camera lo possa fare, poichè, a mio avviso, così facendo, mancherebbe essenzialmente al suo dovere che consiste essenzialmente nel dare opera a ristabilire le finanze in modo che l'attivo sia eguale al passivo.

Ora essendo io ben lungi dall'immaginare che possa la Camera abbandonarsi a slanci d'intempestiva generosità, propongo che il *maximum* delle pensioni sia stabilito a 5000 lire come è stabilito nel Belgio, paese più ricco del nostro, dove il vitto costa più caro assai che non presso noi e dove tuttavia questo *maximum* di lire 5000 viene trovato sufficiente compenso a quegli impiegati che hanno come presso noi adoperato la loro vita a pro dello Stato.

PRESIDENTE. Osservo al signor Valerio che egli ha parlato di due argomenti separati, di cui ora non è in discussione che un solo; non trattandosi or qui di stabilire il *maximum*.

SAPPA, commissario regio. Domando la parola per rispondere all'onorevole deputato Lions.

Non intendo ora ripetere i confronti che ho già fatti, soltanto osservo, rispetto alla sua prima questione del pareggiamento, che, secondo lui, avrei fatto colle pensioni degli ufficiali delle armi speciali per stabilire la quota delle pensioni civili, che io non ho preso questa stessa quota, anzi dai confronti che ho letto risulta che dal grado di maggiore in giù tutte le pensioni civili che vengono a conseguirsi da un impiegato sono inferiori a quelle che la legge assegna per *maximum* ai militari.

Io ho detto che dal grado di maggiore progredendo le pensioni degli impiegati civili sono molto al disotto di quelle che toccano agli impiegati militari delle armi speciali, essendochè io creda che i servizi degli impiegati civili con stipendio di lire 4000 in su siano di tal natura che possano piuttosto paragonarsi a quelli degli ufficiali delle armi speciali che a quelli degli ufficiali delle armi comuni; non già che io intendessi con questo di fare alcuna delle osservazioni quale parve al deputato Lions che io avessi in mente, chè certamente ogni arma rende eguale servizio al paese, ma per osservare che se nel fissare le pensioni militari si era inteso di fare un'eccezione a favore di quelle armi che richiedono studi speciali e quindi maggior tempo, la stessa ragione doveva mili-

tare per l'impiegato civile che si trova in condizioni identiche.

Io ho detto che la carriera della magistratura, quella dell'alta amministrazione ed altre richiedono naturalmente studi più alti e che quindi non si possono intraprendere nell'età in cui si intraprendono diverse altre carriere, e che era naturale di paragonarle alla carriera dei militari delle armi speciali piuttosto che a quella degli altri militari, come pure ho detto facendo un confronto tra questi impiegati civili ed i militari delle armi speciali, che questi erano meglio di quelli retribuiti.

Disse il deputato Lions che l'impiegato militare non può toccare il suo *maximum* che ai 50 anni; quanto a questo credo di aver risposto accennando all'epoca in cui la carriera militare può essere cominciata insieme a quelle altre circostanze che possono abbreviare questo tempo in favore dei militari; e riguardo a quell'altra osservazione che faceva dicendo che il militare che intraprende questa carriera può soggiacere a tutte quelle contingenze cui non soggiace l'impiegato civile, io faccio osservare che non è più frequente il trovare un impiegato civile che pervenga all'età di 60 anni onde avere il suo *maximum*, di quello forse che sia frequente il trovare militari nei gradi superiori che possano giungere a questo *maximum*, perchè è facile che si ritirino nei gradi inferiori; quando poi uno è nei gradi inferiori, per lo più sta in carriera molto di più di quello che ci stiano gli ufficiali nella carriera inferiore. Quindi, il caso del *maximum* della pensione è assai più frequente nei gradi superiori di quello che possa essere in ragion del tempo nei gradi inferiori.

Risponderò poi all'onorevole deputato Valerio il quale rimproverò la Commissione ed il Governo di non essersi abbastanza preoccupati della posizione degli impiegati, il cui stipendio è inferiore alle lire 2000, che il sistema di questa legge stabilisce per questi la stessa proporzione, cioè i 9/10: si è creduto che l'impiegato posto a riposo dovesse avere qualche cosa di meno di quello che dovesse avere di stipendio.

Ecco il principio, si è tolto il decimo. Quando si toglie ad uno stipendio il decimo, non è un gran sacrificio a cui vada soggetto l'impiegato. Si potrebbe loro dare l'intero stipendio, come avevano finora gli impiegati delle finanze, ma si è creduto che fosse questa una misura alquanto eccessiva, perchè a questi impiegati si assicura di avere una pensione a 40 anni, mentre finora non la potevano avere che a 25 e si dà loro un diritto mentre finora non lo avevano, e quindi pareva che questa piccola riduzione potesse essere compensata da tutti gli altri vantaggi.

Ma si dice che con questa legge abbiamo ammesso il principio della progressività a favore degli impiegati superiori; io faccio osservare che vi è la progressività che esiste fra 9/10 e 2/3; se si trova che vi sia progresso tra 9/10 e 2/3, allora vi è progresso; ma io credo che ben lungi dall'esservi un progresso, vi sia un regresso.

Vorrebbe l'onorevole deputato Valerio che si prendesse per base la tariffa del 1835, ed io dico che è quello che si è cercato di fare; si è cercato di ritenere per base la misura di quella tariffa con quel sistema che parve più conveniente, più utile agli impiegati, di dividere cioè il tempo; invece adunque di prendere come era nella tariffa del 1835 la pensione ordinaria a 30 anni che poi aumentava fino ai 40 e decresceva fino ai 25, questa legge contemplò il caso in cui per malattia o per altre circostanze l'impiegato fosse incapace di servire ulteriormente e che a 40 anni potesse avere diritto alla pensione, tanto più che è soggetto ad una ritenenza ragguardevole e progressiva.

Bisognava quindi prendere un sistema secondo il quale potesse più facilmente dividersi la pensione in frazioni, ma procedendo a questo modo non si può sempre giungere ad ottenere le cifre che s'incontrano nella tabella del 1835.

Si è creduto pertanto che prendendo per base invece del 40 il 45 sulle prime 2000 lire, si poteva convenientemente dividere la somma di lire 1800 in 40 frazioni e quindi portare a 40 anni il *maximum*, si è creduto poi che per le eccedenti somme non si dovesse più ritenere il 45, che avrebbe di troppo favorito gli impiegati superiori, ma che si dovesse prendere una misura inferiore che è quella del 55, per la stessa ragione nell'articolo 38 si sono fissati i 9/10 per le prime lire 2000 e i 2/3 per ogni rimanente: con tali basi si è procurato, per quanto era possibile, con una compensazione aritmetica di giungere a risultati se non identici a quelli della tabella del 1835 (perchè per avere risultati identici bisogna che le cifre siano le medesime), a risultati almeno approssimativi.

L'onorevole deputato Valerio poi venendo alla questione del *minimum* trova che il *maximum* di lire 8000 è eccessivo e propone di restringerlo a 5000, ed ha citato l'esempio della legge francese e della belgica.

Io dico che il Governo e la Commissione sono partiti dalla base che la Camera stessa aveva prefissa nelle precedenti sue deliberazioni all'epoca della discussione del bilancio, attenendosi al *maximum* di lire 8000 che la Camera ha sanzionato nella legge sulle pensioni dei militari.

Quindi il presente progetto contiene il principio che fu dalla Camera votato.

Non credo che sia esatto il dire che in Francia il *maximum* sia sempre di lire 6000. In Francia per certi impiegati è bensì di lire 6000, ma vi sono molte eccezioni.

La legge che fu l'anno scorso presentata all'Assemblea riunisce varie categorie d'impiegati che erano separate, però riserva e la carriera diplomatica, e i prefetti, e i ministri, e i segretari generali, e i consiglieri di Stato, e varie altre categorie d'impiegati che sono in uno stato di eccezione; dimodochè non è esatto il dire che in Francia il *maximum* sia per tutti di lire 6000.

Io ripeto adunque che su questo punto la Commissione ed il Governo hanno ritenuta la cifra già stabilita nella legge sulle pensioni ai militari.

Io credo quindi che col nuovo emendamento proposto si è sufficientemente, per quanto il comportava la natura diversa del sistema, corretta la differenza che risultava tra il primo progetto e l'editto del 1835.

Le maggiori pensioni che risultano in questa tabella sono poche, perchè fra gli impiegati che hanno uno stipendio maggiore di lire 10,000 non vi sono che i primi presidenti dei magistrati d'appello, i ministri, gli ambasciatori e pochissimi altri; cosicchè queste pensioni eccezionali che possono toccare la somma di lire 8000 non sono certamente in maggior numero per gli impiegati civili che per i militari.

In questo modo il Governo crede di aver provvisto con bastante equità, di aver mantenuta l'eguaglianza fra gli impiegati civili e gli impiegati militari, e di non aver per nulla largheggiato, come sembrerebbe al dire di alcuni deputati.

PRESIDENTE. Il deputato Mellana ha la parola.

MELLANA. Io mi associo alla proposta dell'onorevole Lions pel rinvio di questa tabella alla Commissione. Solo prego la Camera a volere prima del rinvio votare le basi sulle quali dovrà essere riprodotta, a fine di non dover rientrare un'altra volta in questa discussione, giacchè se si votasse il rinvio puro e semplice, potrebbe rinnovarsi il fatto di ieri, che cioè

la Commissione persistesse nella sua prima redazione. Come pure è d'uopo che si voti il principio, se cioè si voglia mantenere il massimo di lire 8000 o restringerlo a lire 6000, come propone l'onorevole Valerio.

Per convincere la Camera come sia necessario, nello stabilire questa tabella, di seguire norme diverse da quelle adottate dalla Commissione, farò due semplicissime osservazioni.

Si è sempre lamentato come sotto il regime assoluto si approfondesse il denaro negli stipendi e nelle pensioni degli alti impiegati e si lasciassero male provveduti gli impiegati inferiori.

Questo giusto lamento ha risuonato più volte in quest'aula ed ora invece di rimediare a questo male, noi lo aggravremmo ove accettassimo la proposita tabella. Chiunque ponga l'occhio sovr'essa non può a meno di essere colpito di stupore nel vedere come, paragonate le somme propositi con quelle fissate dall'editto del 1835, si veggano nella presente legge ridotte tutte le pensioni minori di lire 2500, ed invece aumentate tutte le pensioni da 3000 lire alle 8000 lire che è il *maximum*.

Ciò non può essere giusto, ma se anche lo fosse, mi si permetta il dirlo, non si potrebbe con tale decisione offendere il sentimento della pubblica opinione, la quale ci chiede altamente di menomare e non di ripiantare il principio aristocratico negli stipendi e nelle pensioni.

Mi si potrebbe dire: la ritenenza è proporzionata agli stipendi, dunque la pensione debbe regolarsi sulla medesima proporzione.

Ciò sarebbe esatto se la ritenenza fosse sufficiente a sopportare l'onere delle pensioni; ma a questo onere dovendo pel *deficit* sopperire il pubblico tesoro, ne conseguita che si può da noi largheggiare per venire in sussidio di coloro cui spettano tenui pensioni, ma che tale larghezza non è motivata là dove si tratti di pensioni che oltrepassano le lire 3000.

Un'altra cosa che fa sorpresa appena uno si affacci a questa tabella è il vedere l'abuso che si è fatto del *maximum* di lire 8000 sancito nei bilanci. Si sarebbe creduto che tale massimo sarebbe stato riservato agli impiegati con stipendio di lire 15,000 che avessero raggiunto il 40° anno di servizio. Date a chiunque ad interpretare lo spirito della legge e vi risponderà nel modo che io ho fatto. Invece noi vediamo in questa tabella assicurato questo *maximum* di lire 8000 di pensione agli impiegati che hanno o 10 o 11 o 12 mila lire di stipendio quando raggiungono i 40 anni di servizio; quelli poi che godono stipendi di 14 o 15 mila lire ottengono a soli 30 anni di servizio le lire 8000 di pensione, il che vuol dire che dopo 30 anni di servizio non avendo più nulla a sperare, essi potranno procurarsi un riposato ritiro.

Noti la Camera che in forza dell'editto del 1835 che è quello che regolava e tuttora regola le pensioni di ritiro non si accorda che sole lire 7800 di giubilazione agli impiegati che fruibano di uno stipendio di lire 15,000. Ora, a che avrebbe giovato la vostra legge di limitare a lire 8000 il massimo delle pensioni? È vero che per il passato vi erano giubilazioni maggiori, ma ciò avveniva perchè vi erano stipendi maggiori di lire 15,000; ora che gli stipendi non possono oltrepassare il *maximum* di lire 15,000, è assai più da preferirsi la tabella del 1835 che quella che ci presenta la Commissione, giacchè in quella più che in questa è fatta migliore condizione alle pensioni inferiori alle lire 2500, e giacchè, secondo quella, niuno al di d'oggi potrebbe ottenere pensione maggiore alle lire 7800, e tale pensione la otterrebbero solo quelli che godono dello stipendio di lire 15,000, quando invece nella proposta della Commissione nostra verrebbero ad ottenere la

pensione di lire 8000 gli impiegati che avrebbero fruito degli stipendi di 10, di 11, di 12, di 14 e di 15 mila lire.

Queste sono semplicissime osservazioni che non potrà a meno di fare chiunque legga questa legge; giudichi la Camera del senso che esse faranno nel paese.

Il commissario del Governo ammise che il massimo delle pensioni in Francia si è di lire 6000 e di lire 5000 nel Belgio; soggiungeva però che in Francia lo scorso anno si vollero fare delle eccezioni. Non è a meravigliarsi che nelle vie di regresso nella quale da due anni si è posta la Francia voglia fare delle modificazioni; vediamo colà accordato a ministri che non sono responsabili lire 130,000 di stipendio.

Vorremo noi imitare tali esempi? Se abbiamo da imitare altrui, prendiamo a norma il Belgio, il quale se non progredisce, sta fermo ed incolume in mezzo all'europeo regresso.

Farò poi osservare alla Camera che in Francia il massimo delle pensioni era fissato a lire 6000, ancorchè colà vi fossero stipendi di 40 e 60 mila lire.

Diceva pure l'onorevole regio commissario che finalmente questo massimo si applica da noi a pochi impiegati e citava i presidenti del magistrato d'appello ed il presidente della Casazione; ma io osservo che vi sono ben altri impiegati i quali potranno concorrere a questo massimo esteso come fu dalla Commissione.

Non dovrebbe ignorare il signor commissario del Governo come sia in corso una delle proposte del Governo stesso, per equiparare il Pubblico Ministero alla magistratura; quindi ben vede quanti altri impiegati potranno trovarsi in questa medesima condizione.

Se non che, qui non è già questione di vedere se siano molti o pochi questi impiegati, è questione di moralità e di equità. Per non fallire allo spirito della legge che fissava il massimo di lire 8000, non doveva applicarsi che a quei soli impiegati che hanno il *maximum* dello stipendio ed il *maximum* del servizio.

Io rinnovo quindi la mia preghiera alla Camera, perchè prima di decretare il rinvio alla Commissione, voglia votare la massima, affinchè non si debba una seconda volta tornare su questa discussione.

Venendo alla questione militare, osserverò che non vale l'esempio più volte citato dall'onorevole commissario della legge militare, la quale ha dato un privilegio alle armi speciali. Contro questo mi sono alzato quando aveva luogo quella discussione. La Camera lo ha accettato, ma ciò non vuol dire che tale privilegio debba rinnovarsi in un'altra legge.

Io dico che se la Camera volesse essere logica col voto che ha dato nella legge 27 giugno 1850, essa correrebbe pericolo di dover aggravare di molto il tesoro. La Camera si ricorderà che in quella discussione, reietta la mia viva opposizione, ha ammesso il principio che i cappellani dei reggimenti avessero diritto a pensione dopo 20 anni di servizio, cioè quando erano in età di essere di maggiore utilità.

Perchè attenersi ai principii sanciti in quella legge, invece di procurare di giovarci dei commessi errori? Invece di errare per ciò solo che si è da prima errato, non sarebbe miglior consiglio far buona questa legge ed in questa stessa introdurre modificazioni che valgano a migliorare quella del 27 giugno 1850?

Ciò spero dal senno della Camera, e per vedere di ottenerlo è ottimo consiglio, votate le massime, adottare la proposta pel rinvio alla Commissione.

PRESIDENTE. Il deputato Valerio ha presentato un emendamento così concepito: « Le pensioni verranno stabilite secondo le basi del regio biglietto 2 febbraio 1835. »

CAVALLINI, relatore. Dopo le osservazioni fattesi dal regio commissario non mi restano che pochissime cose ad esporre.

Debbo però, innanzi a tutto, una risposta al deputato Mellana, il quale vuole nuovamente in questa tornata, sebbene per verità con più miti termini, imputare la Commissione per aver ieri riferito che persisteva nella prima sua proposta.

Lo stesso deputato Mellana ha ora dichiarato che la Camera, non votando veruna massima, non aveva dato incarico alla Commissione di riferire in una piuttostochè in un'altra guisa. La Commissione era dunque pienamente libera nel pronunciare. Essa doveva perciò decidere in modo conforme al proprio convincimento, e lo fece senza esitanza. Avrebbe tradita la propria coscienza se avesse agito diversamente. Essa, che rispetta il posteriore voto della Camera, sebbene non vi si possa associare, non può essere imputata di non essersi attenuta al suo mandato, poichè questo non la vincolava per nulla.

Il deputato Valerio poi lamenta ancora che a tenore della tabella della Commissione, gl'impiegati inferiori si trovino tuttavia trattati con minore riguardo di quello lo sieno i superiori.

Signori, io chiamo la vostra seria attenzione sul voto che ieri emettete nell'approvare la progressività della ritenenza.

Con quel voto voi avete colpito molto più fortemente gli stipendi degl'impiegati superiori di quello abbiate fatto riguardo agli altri. La diminuzione dello stipendio che stabiliste per quelli è gravissima. Vorrete ora assottigliarne ancora più la pensione e così apportar loro un duplice pregiudizio? Io vi prego di riflettere bene su questo fatto.

Il deputato Mellana vorrebbe che la Commissione proponesse un'altra tabella che più si avvicinasse al vero.

Se la Commissione fosse tanto fortunata da poter ciò fare, nelle circostanze in cui siamo, ella l'avrebbe già proposta. Essa ha redatta quella tabella che credette si avvicinasse di più a quell'eguaglianza che debbe esistere fra i diversi impiegati, che conciliasse i riguardi dovuti agli uni e agli altri.

Se il deputato Mellana sa trovare una proposta migliore, la Commissione la accetterà con soddisfazione, ma alla medesima non pare sia il caso di farle ulteriore rinvio.

Riguardo al limite massimo delle pensioni stabilito dalla Francia e dal Belgio, ho già nelle precedenti sedute dichiarato che realmente esso è nella prima fissato a lire 6000, e nel secondo a lire 5000. Però l'onorevole deputato Valerio non può ignorare che tanto presso l'una che l'altra nazione gli stipendi degl'impiegati sono molto più elevati, e che inoltre la durata del servizio richiesto per far luogo alla pensione di riposo è molto più breve di quella siasi da noi determinata.

Nel Belgio e nella Francia si richiedono soli 30 anni di servizio; noi invece ne richiediamo 40. Vede quindi l'onorevole deputato che colà il *maximum* di lire 6000 e di lire 5000 si consegnisce da quegli'impiegati 10 anni prima del tempo in cui lo possono ottenere i nostri.

I motivi poi che determinarono la Commissione a proporvi il *maximum* di lire 8000 vennero già esposti dall'onorevole signor commissario. Il primo che alzò alla voce in questa Camera contro l'abuso che erasi per l'addietro introdotto nel concedere grasse pensioni fu il deputato Demarchi.

La Camera accolse con plauso la sua proposta tendente a ridurne il *maximum* a lire 8000. La Camera, nelle sue posteriori deliberazioni, si attenne sempre allo stesso limite. Essa lo adottò nella legge relativa alle pensioni militari di terra, lo confermò in quella sulle pensioni dei militari di mare.

Essa in fine lo riconfermò ogni qualvolta si trattò di stanziare pingui pensioni nei diversi bilanci dello Stato. Non si può quindi far carico alla Commissione se fece atto decoroso col sottomettersi al di lei voto. Se ora credete che le circostanze delle finanze richiedano si diminuisca questo *maximum*, se credete che per gl'impiegati civili si debba limitare a lire 6000 o 5000, la Commissione al certo non farà opposizione.

VALERIO LORENZO. L'onorevole signor commissario e l'onorevole relatore della Commissione per difendere la loro proposta sono venuti ad esporre dei calcoli sapientissimi. Ma che importa a me, che importa agl'impiegati, alla Camera, al paese di questi calcoli se essi danno un così cattivo risul-tamento?

I calcoli staranno, vi sarà progressione, regresso, secondo pretende la Commissione, ma intanto non è men vero che questi estremi sussistono, che, cioè, questa proposta diminuisce la pensione agl'impiegati che hanno uno stipendio inferiore alle lire 4000, che essa aumenta la pensione agl'impiegati che hanno uno stipendio dalle lire 4000 alle lire 12,000. È dunque un risultamento appagante cotesto? Io tengo per buoni tutti i vostri calcoli, ma ne respingo altamente il risultato, se è quello di deteriorare la condizione dei poveri e di migliorare, senza bisogno, quella dei ricchi. Io ho già rappresentato i risultati di questa tabella, e ricorderò ai signori preopinanti come in alcuni casi di lautì impieghi venga ad aversi dagl'impiegati pensionati un aumento di pensione di lire 1233, 1125 e di 883 all'anno. Ora, io dico, se i vostri calcoli hanno questi risultamenti, perchè perdetevi tanto tempo a calcolare? Accettate addirittura le basi del regio biglietto del 1835. Io non vedo alcun motivo perchè queste basi non si vogliano accettare. L'esperienza negli anni trascorsi ha provato che esse erano eque. Certamente chi le proponeva e sanzionava non era infetto nè di socialismo, nè di demagogia. Era il Governo assoluto che le proponeva e le sanciva in legge. Ora, se tali basi hanno in loro favore il beneficio del tempo, il beneficio dell'esperienza ed i risultamenti della giustizia, dico i risultamenti della giustizia, perchè, dietro le medesime, l'impiegato che riceve 800 lire di stipendio in tutta la carriera della sua vita ha una pensione proporzionalmente migliore dell'impiegato che ricevette 10 o 12 mila lire di stipendio all'anno (e questo è giustissimo), io non veggo il motivo perchè le abbiate a respingere.

Venendo poi al *maximum* delle pensioni, egli è vero che nel Belgio ed in Francia gl'impiegati sono pensionati più presto che non presso di noi, ma non so che a loro sia concesso il vantaggio che sarebbe fatto ai nostri di poter avere una pensione dopo 10, 20, 25, 30 anni di servizio; non è concessa pensione alle loro vedove ed ai loro orfani, dimodochè l'equiparazione tra gl'impiegati di quei due paesi e il nostro rimane sempre. Ma io faccio osservare di nuovo come la situazione di quei due paesi sia diversa dalla nostra, come in essi il vivere costi di più che nel nostro paese, come il lusso in Francia sia maggiore che non appo noi, e quindi il bisogno di un lauto trattamento agl'impiegati superiori sia minore presso noi che non in Francia. Io mi ristarò dall'entrare in altri ragionamenti se la Camera adotta la proposta per il rinvio alla Commissione. Ma parmi che, dietro le osservazioni sin qui fatte, essa possa essere abbastanza istruita che il miglior partito quello si è di attenersi alla mia proposta, che, cioè, le pensioni sieno regolate sulle basi del regio biglietto del 1835.

PRESIDENTE. Domando se la proposta del deputato Valerio è appoggiata.

(È appoggiata)

La parola è al deputato Mellana.

MELLANA. L'onorevole relatore della Commissione ha detto che io le aveva domandata una legge perfetta. Io sono stato ben lontano dal mandar questo alla Commissione; non domando l'impossibile a chicchessia: io desiderava solo che essa ci presentasse una tabella meno imperfetta che quella del 1835, perchè, per presentare cose nuove bisognava presentare qualche cosa di meglio; invece io trovo che la tabella presentata dalla Commissione è inferiore d'assai (stando allo spirito stesso che ha fatto adottare la proposta che porta il nome Demarchi), alla tariffa del 1835. E valga il vero, si è voluto porre un limite alle pensioni; ma questa tabella che ci è sottoposta ci dimostra come fosse molto più ristretto il limite fissato dalla tabella del 1835. Infatti troviamo che secondo quella tabella lo stipendio di lire 15,000 non portava per la giubilazione che un massimo di lire 7812 50, invece che la Commissione (e doveva essere preoccupata dal pensiero della limitazione), assegna il *maximum* della giubilazione dell'impiegato, avente uno stipendio di lire 10,000, a lire 8000.

Ma l'onorevole signor relatore dice che chi muove una critica ad un sistema deve produrne un altro. Per rispondere a ciò non ho bisogno che di far osservare come fosse semplicissimo d'introdurre un miglioramento in quella tabella, anche ritenendo il *maximum* di lire 8000, applicando solo questa base di lire 8000 all'impiegato che aveva uno stipendio di lire 15,000 e 40 anni di servizio, e retrocedendo quindi in proporzione agli altri impiegati inferiori, e, così facendo, la Commissione avrebbe fatta cosa giusta ed utile, e che non avrebbe incontrata opposizione in questa Camera.

Adottato questo principio, bisognava però fermarsi alle pensioni di lire 3000: da queste fino alle minime si doveva adottare una norma che avesse portata una minore riduzione. Se in queste la Commissione invece di ridurle, da quanto porta l'editto del 1835, le avesse di qualche poco aumentate, avrebbe fatto cosa non solo grata agl'impiegati, ma grata alla Camera ed al paese. E ciò facendo non si sarebbe violata la giustizia, perchè essa si violerebbe soltanto ove mai fosse provato dall'onorevole relatore che basta la ritenenza a sopperire a tutte le spese delle pensioni; ma non bastando questa ritenenza, e dovendo la nazione sopperire con altri mezzi, ne viene che di questi mezzi ne può disporre più in favore degl'impiegati meno stipendiati che di quelli che hanno già una pensione sufficiente. Nello stesso modo che per questo principio noi abbiamo fissata una pensione alle vedove indigenti e nulla alle ricche, così a me pare che se si fissasse dalla Camera il *maximum*, qualunque esso fosse, e poi si retrocedesse in proporzione, fermandosi però agl'impiegati che hanno una pensione di lire 3000, essa troverebbe un'equa proporzione.

Io però, dovendo votare per l'uno o per l'altro dei due sistemi proposti dalla Commissione e dall'onorevole Valerio, voterò piuttosto per quello del 1835, poichè esso è sempre più consono al sistema da me fino ad ora difeso.

PRESIDENTE. La parola è al commissario regio.

SAPPA, commissario regio. Faccio osservare che se si vuole il sistema stabilito dalla legge del 1835 non si ha che da lasciar le cose come sono. Che cosa si è voluto fare nel proporre una legge nuova? Si è riconosciuto che nell'editto del 1835 il *maximum* era eccessivo, perchè poteva salire fino a lire 10,600; e questa disposizione era già stata abrogata da precedenti disposizioni della Camera. Secondo quella legge poi non si poteva avere la pensione prima dei 25 anni di servizio, epperchè si è preso effettivamente per base presso a

poco la quota che venisse a conseguire dietro la legge del 1835; ma si è adottata quella tale misura la quale, allargandola sopra una base piuttosto estesa, poteva meglio corrispondere allo scopo e dare dei risultati più confacenti. Questo è quanto si è voluto fare applicando la legge del 1835; del resto osservo che la differenza notata e che esiste in questa parte fra la tabella della Commissione e quella del 1835 è di poco rilievo...

VALERIO LORENZO. C'è un aumento di lire 135.

SAPPA, commissario regio. La legge del 1835 per gli assegnamenti al di sotto delle lire 2000 fissava la base dei $\frac{3}{4}$ dello stipendio, e per gli assegnamenti che oltrepassavano le lire 2000 della metà, e pel rimanente del quarto.

Questo era il sistema del 1835, e per correggere quelle differenze che potrebbero risultare sui maggiori stipendi basterebbe forse ritenere la misura che venne proposta nell'articolo 21, che è quella della divisione per quarantacinquesimi, e scrivere l'articolo 28 come segue:

« Le pensioni non potranno mai essere inferiori a lire 150, nè si potranno eccedere in complesso le seguenti quote graduali sulla media dello stipendio:

« Dei nove decimi delle prime lire 2000;

« Dei due terzi di qualunque somma ulteriore sino alle lire 6000;

« Della metà di ogni somma eccedente quest'ultima;

« In ogni caso le pensioni non potranno oltrepassare il limite massimo di lire 8000 »

VALERIO LORENZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Mi pare che ha già preso due volte la parola in questa questione.

VALERIO LORENZO. Ma Dio buono! se chi fa una proposizione e si trova in contraddizione col commissario regio, e col relatore, che possono parlare quante volte vogliono sopra una questione, non può replicare una terza volta, è impossibile che alcun proponente possa difendere le sue proposte. Io sono proponente, devo difendere la mia proposta, però mi rimetto intieramente al giudizio della Camera.

PRESIDENTE. Io le faceva un'osservazione che tengo per norma di fare a tutti gli oratori che parlano più di due volte su di una proposta, parendomi che la Camera volesse seguire un tal sistema onde le discussioni non si protraggano soverchiamente.

VALERIO LORENZO. Io ripeto, non per me solo, ma perchè serva di norma generale, che quando un deputato fa una proposizione, e che vi sono otto ministri, un commissario del Governo, un relatore che possono tutti replicare quante volte vogliono, se egli non potesse parlare che due volte, non avrebbe mezzo mai di sostenere utilmente la sua proposta.

Voci. Parli! parli!

VALERIO LORENZO. Io credo che non si ha bisogno di venire a tutti gli sminuzzamenti in cui è entrato l'onorevole commissario regio. Come già dissi, la tabella che c'è presentata, cominciando dalle lire 4000 di stipendio, va fino alle 12 e 15 mila, sempre in aumento progressivo non voluto da nessuno, nè dalla giustizia; invece dalle lire 3000 discende alle lire 800 con una diminuzione voluta pure da nessuno, perchè non penso che nessuno voglia che un impiegato il quale ha passato tutta la sua vita con 1000 lire all'anno di stipendio per servire lo Stato, dopo i 40 anni non riceva più la pensione che poteva avere prima dal Governo assoluto. Per conseguenza io non credo che siano modificazioni da fare alla tariffa del 1835.

Io propongo pertanto un mezzo semplicissimo, ed è di rife-

rirsi alle basi medesime del regio biglietto del 1835. Venendo poi alla questione del *maximum*, essa sarà molto semplificata quando saremo per esaminare l'articolo 38.

Io intendeva proporlo in lire 5000; ma per conciliazione lo propongo adesso in lire 6000, anche onde tener conto delle ragioni addotte dal relatore della Commissione e dal regio commissario.

Proporrei dunque che in quest'articolo venga adottato per base il regio biglietto del 21 febbraio 1835, e che all'articolo 38 sia semplicemente stabilito il *maximum* di lire 6000. Con questo io credo che la Camera avrà fatto una cosa semplicissima, intelligibile a tutti, sancita dall'esperienza ed utile per lo Stato, per l'erario e per gl'impiegati.

Qui mi giova rispondere ad alcune parole del signor relatore della Commissione. Egli, ogni qual volta ci risponde, si dichiara sempre qual difensore degl'impiegati, quasi che alcuno qui volesse il loro danno, quasi che noi fossimo avversi ad essi. Questo non è, non può essere, e lo dichiaro solennemente.

Quando noi ci assumiamo quest'arduo, difficile e talvolta amaro ufficio di tutelare gl'interessi dello Stato e delle finanze, che ne sono il fondamento, noi tuteliamo implicitamente ed anzitutto gl'interessi degl'impiegati. Il deputato che co'suoi suggerimenti, coi suoi sforzi giunge a far sì che le finanze vengano equilibrate, sarebbe il più grande benefattore degl'impiegati, e ne meriterebbe la gratitudine intiera. Ricordatevi quello che accadde in Portogallo e nella Spagna, dove i bilanci furono malmenati e condotti a tali eccessi, secondo appunto ci viene proposto in questa legge. Ebbene, colà si videro per più anni i poveri impiegati privi del tutto di stipendio. E questo è il massimo danno che possa toccare ad uno Stato, è vergognoso per la nazione che lo sopporta, è rovinoso per gl'impiegati, i quali si trovano per tal modo privati dell'unico pane che abbiano per sostentare le loro famiglie.

Colla proposta ch'io vengo facendo noi tuteliamo l'erario pubblico, tuteliamo gl'interessi della nazione e la sorte degli impiegati medesimi, poichè vogliamo colla giustizia che i poveri impiegati non vengano sacrificati ai ricchi, e che a nessuno venga sacrificato l'erario nazionale.

CAVALLINI, relatore. La Commissione in tutto il suo lavoro si è proposto unicamente non già di favorire gl'impiegati dello Stato, ma bensì di conciliare gl'interessi di questo con quello dei pubblici funzionari. Essa non aspira a popolarità alcuna, nè vi si lascia sedurre; tanto meno sussiste che abbia posto altri nella circostanza di doverla perdere.

Il deputato Valerio Lorenzo insiste perchè sia data la preferenza alla tabella del 1835.

Se la Camera la pensa pure così, io la pregherei a voler anzitutto decidere la questione di massima, se, cioè, intenda di accordare agl'impiegati una pensione che equivalga all'intero stipendio.

La Commissione non crede che l'impiegato collocato a riposo abbia a fruire di un assegnamento che equivalga all'intero stipendio di cui godeva quando era in attività di servizio, quando prestava l'opera sua al paese.

Or bene, ove venisse adottata la proposta dell'onorevole deputato Valerio, accadrebbe appunto che molti impiegati verrebbero a conseguire una pensione la quale eguaglierebbe l'intero stipendio.

Ciò non pare giusto e tanto meno conforme a quello spirito di economia di cui tanto si mostrava animato l'onorevole deputato Valerio.

Uno dei motivi per cui la Commissione proponeva un si-

stema un po' diverso da quello stabilito nel regio brevetto del 1835, era appunto dedotto dal desiderio di ovviare a questo inconveniente.

Aggiungerò che non per altro riflesso la Commissione ha accettata la proposta progressiva della ritenenza sulla base presentata dal regio commissario, se non per quello che gli impiegati superiori provavano un tal quale compenso nella disposizione che fissava la loro quota di pensione.

Coll'ultima proposta del signor commissario regio, colla quale la quota della pensione sugli stipendi maggiori della lira 6000 verrebbe fissata alla metà della media, sembra che la differenza tuttora rimarcata fra gli stipendi superiori ed inferiori sarebbe resa veramente impercettibile.

VALERIO LORENZO. L'onorevole relatore ha detto che adottando la tariffa del 1835, a 40 anni molti impiegati inferiori verrebbero a conseguire l'intero stipendio.

Questo io non vedo nè nella tabella presentata dalla Commissione, nè in quella che è stampata nella *Gazzetta Piemontese*, la sincerità della quale non venne contestata dalla Commissione stessa che si servì delle cifre medesime.

Io scorgo anzi sulla tabella stampata nella pagina 75 del Rendiconto ufficiale, nonchè nelle due tabelle distribuiteci dalla Commissione, che in nessun caso dietro le basi del regio biglietto del 1835 un impiegato viene a percevere l'intero stipendio.

BORELLA. Io farò osservare un fatto solo, il quale parmi debba essere abbastanza convincente.

A meno di volere sperare negli uomini un eroismo che pur troppo non è frequente, io non so quale sarà quell'impiegato il quale, ad esempio, potendo fruire di una pensione di 8000 lire dopo 30 anni di servizio, voglia ancora servire lo Stato fino ai 40 anni, mentre non ne otterrebbe il più piccolo vantaggio. Il presidente della Corte di cassazione, ad esempio, il presidente della Corte d'appello si potrebbero trovare in questa circostanza, ed allora io chiedo: quale sarà quel presidente che potendo fruire di questa pensione dopo 30 anni servizio, non voglia subito ritirarsi dal servizio e gravare così le finanze di pensione, mentre potrebbe ancora essere utile allo Stato per molti anni?

CAVALLINI, relatore. Farò presente al deputato Borella che quell'impiegato al quale prima dei 40 anni di servizio spetterebbe il *maximum*, non avrebbe diritto al conseguimento della pensione. L'articolo 1° non attribuisce all'impiegato il diritto di ottenere la pensione se non allorché abbia compiuto i 40 anni di servizio, dimodochè quand'anche questo *maximum* gli potesse, secondo la tabella proposta dalla Commissione, competere, invano però esso lo reclamerebbe.

In risposta poi al deputato Valerio dirò nuovamente che il regio brevetto del 1835 fissa a 30 anni di servizio la base della pensione, e che questa diminuisce od accresce del 2 1/2 0/0 per ogni anno che manchi al trentennio o lo superi.

Così, secondo tale base, si verrebbe appunto dall'impiegato ad avere a 40 anni una pensione in ragione di 40 quantesimi, ossia una pensione che eguagli lo stipendio.

Osserverò ancora che presso di noi non è il solo brevetto del 1835 la disposizione che regoli le pensioni di riposo. Ve ne hanno altre e non poche; havvi quella che concerne gli impiegati delle gabelle, quella che riguarda gli agenti delle dogane, quella che riflette gli impiegati delle finanze ed altre ancora.

Ora alcune di esse, senza il menomo dubbio, stabiliscono che alcuni impiegati possono avere diritto alla totalità della pensione.

Il *maximum* poi fissato dalla Commissione non solo non pregiudica, ma avvantaggia anzi gli impiegati inferiori, poichè esso è dei 9 decimi per essi e dei 2 terzi per gli altri; e quando pure ad alcuni pochi impiegati superiori competesse il loro *maximum* prima dei 30 anni, questo *maximum* dei due terzi non sarebbe proporzionalmente minore di quello degli altri, che è di 9 decimi.

VALERIO LORENZO. Replicherò alcune parole al signor relatore della Commissione.

Egli diceva che dietro la pianta del 1835 gli impiegati inferiori potrebbero avere la totalità dello stipendio.

Io replicava che era stata stampata nella *Gazzetta Piemontese* una tabella in cui erano state tariffate queste pensioni, che la veracità di questa tabella non era stata contestata da nessuno, e che pure dalla medesima non risultava che un impiegato potesse venire ad avere una pensione eguale all'intero suo stipendio. Ora il signor relatore della Commissione ci viene a dire: ma non ci sono solamente le patenti del 1835, vi sono altri regolamenti che regolano altri gradi di pensione, ed appunto secondo i medesimi, in alcuni casi si dà la totalità dello stipendio per pensione. Ma io chiedo alla Camera se seguendo un sistema d'argomentazione consimile si verrà mai ad un risultato. Io non ho mai proposto che siano mantenuti in vigore tutti i regolamenti; proposi invece che siano adottate per tutti le regie patenti del 1835.

Se vi sono altre patenti e regolamenti, secondo i quali si darebbe agli impiegati la totalità dello stipendio per pensione, essi rimangono abrogati dalla presente legge quando venga adottato l'articolo da me proposto; ed ecco quindi annullata intieramente la difficoltà posta innanzi dall'onorevole Cavallini. Del resto ripeto quello che ho già detto, e lo ripeto per la quinta o per la sesta volta, che, cioè, la proposta della Commissione dalle lire 3000 alle lire 12,000 aumenta le pensioni, e che dalle lire 3000 a venire alle 800 le diminuisce, il chè non può giammai volere la Camera.

MENABREA. Je prends la parole pour établir un fait sur lequel M. Valerio et M. le rapporteur de la Commission ont été en dissentiment. Il s'agit du règlement de 1835.

Voici ce qui dit l'article 9 :

« Art. 9. Fra i 30 ed i 40 anni di servizio la pensione ordinaria si accrescerà del 2 1/2 0/0 per ogni anno al dissopra dei 30.

« A favore degli impiegati che avranno 40 di servizio verrà proposto il *maximum* della pensione di riposo, cioè la pensione ordinaria accresciuta di un quarto, » ecc.

Or ce *maximum* est expliqué dans le tableau annexé au règlement.

Mais il est encore un autre article, l'article 11 :

« Art. 11. Quando l'impiegato ammesso a riposo avrà occupato lo stesso ufficio e grado durante 12 anni interi, gli sarà accordato un aumento, il quale potrà essere portato fino ad un quinto al dissopra della pensione ordinaria, senza che però si possa sorpassare in tal guisa quella pensione alla quale egli avrebbe diritto se fosse calcolato nel grado immediatamente superiore. »

Par conséquent, l'employé n'aurait jamais pu avoir une pension égale à l'appointement dont il jouissait auparavant.

J'ai voulu faire cette simple observation afin d'établir la juste interprétation de la loi de 1835.

L'interprétation de cet article a donné lieu à de nombreuses discussions. On demandait si un employé auquel on aurait appliqué la disposition de l'article 11, qui assigne une augmentation de pension, on demandait, dis-je, si cet employé pourrait avoir une pension qui dépassât le *maximum*

du chiffre indiqué dans le tableau et correspondant à son appointment.

Le Conseil des conférences, dans la séance du 9 février 1843, décida qu'en appliquant l'article 11 dans le sens le plus favorable à l'employé, celui-ci ne pourrait jamais avoir une pension supérieure au *maximum* indiqué dans le tableau.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del deputato Valerio Lorenzo:

« Le pensioni verranno stabilite secondo le basi del regio biglietto 21 febbraio 1835. »

(La Camera approva.)

Ora viene il titolo III, *Disposizioni generali transitorie.*

« Art. 37. Il collocamento a riposo od in aspettativa degli impiegati nominati dal Re dovrà farsi per decreto reale su relazione del ministro da cui l'impiegato dipende.

« Lo stesso ministro provvederà riguardo agli altri impiegati di sua dipendenza.

« Ogni decisione per cui un impiegato sia posto in riposo o in aspettativa dovrà essere motivata.

« Le pensioni e le indennità sono in ogni caso assegnate sopra relazione del ministro di finanze per decreto reale da pubblicarsi nella gazzetta ufficiale. »

(La Camera approva.)

« Art. 38. Non potranno mai le pensioni essere inferiori a lire 150; esse non potranno eccedere i nove decimi della media dello stipendio per le prime lire 2000, ed i due terzi per le somme maggiori.

« In ogni caso le pensioni sì civili che militari non potranno oltrepassare la somma di lire 8000. »

Il deputato Valerio Lorenzo propone un sotto emendamento all'ultimo alinea, così concepito:

« In ogni caso le pensioni sì civili che militari non potranno oltrepassare le lire 6000. »

Domando se questo sotto-emendamento sia appoggiato.

(È appoggiato.)

SAPPA, commissario regio. Io osservo che tutti questi articoli non possono più correre perchè si è adottato un sistema diverso, giacchè si rimanda, in quanto alla liquidazione, alle basi del regio biglietto del 1835.

Quanto alla disposizione che si è adottata all'articolo 33 non ci è difficoltà, quanto a quella dell'articolo 38 non potrebbe più mantenersi perchè il regio biglietto 1835 stabilisce i tre quarti fino ad un certo punto, poi la metà più un quarto. Quindi, stando al regio biglietto del 1835, non può più adottarsi quest'articolo.

PRESIDENTE. Qui si tratta solo di stabilire il *maximum*, e s'intende che quest'articolo sarà una modificazione di quel regio biglietto.

VALERIO LORENZO. L'articolo potrebbe formolarsi in questi termini:

« Non potranno mai le pensioni essere inferiori alle lire 150, nè eccedere il *maximum* di lire 6000. »

Io credo che questa proposizione, siccome semplicissima, possa essere adottata dalla Camera, e nello stesso tempo debba invitarsi la Commissione a presentare una tabella da essere annessa alla presente legge compilata sulle basi di quella che va unita al regio biglietto del 1835.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata questa proposta. (È appoggiata.)

CATTANEO. La Camera non è più in numero.

(L'ufficio della presidenza procede alla verifica se la Camera si trovi ancora in numero.)

PRESIDENTE. La Camera è in numero; quindi si prosegue la discussione.

CAVOUR GUSTAVO. L'emendamento dell'onorevole deputato Valerio, nel rigore dei termini, sembra che comprenderebbe le pensioni già accordate superiori alle lire 6000, e così avrebbe un effetto retroattivo, il che, a mio credere, non sarebbe giusto. Converrebbe adunque che coloro che hanno appoggiata questa proposta dichiarassero se intendono o no che essa comprenda anche coloro che hanno già un diritto acquisito.

VALERIO LORENZO. L'onorevole commissario regio aveva fin da principio della discussione dichiarato che avrebbe in fine della legge presentati alcuni articoli transitorii, nei quali sarebbero stati tutelati i diritti acquisiti; dimodochè le preoccupazioni dell'onorevole deputato Di Cavour possono acquetarsi, perchè verrà il momento in cui il dubbio che gli è sorto sarà pienamente tolto di mezzo.

SAPPA, commissario regio. Le disposizioni di legge che si stanno discutendo non ponno applicarsi che per l'avvenire, ed il motivo per cui mi sono riservato di proporre in fine della legge alcuni articoli addizionali si è relativamente a quelle pensioni che richiedono un'eccezione di favore. Le pensioni già accordate non possono certamente essere colpite da questa legge; quelle pensioni furono già colpite dal bilancio, legge che comprende il presente, il passato ed anche l'avvenire d'anno in anno.

La presente legge non riguarda che l'avvenire, e siccome v'erano impiegati già sottoposti a ritenenza pel passato, così questa legge quando verrà applicata tornerà loro favorevole.

Dacchè ho la parola, m'occorre di far notare che la proposta del deputato Valerio, tendente a stabilire il massimo in lire 6000, non è consentanea col massimo stabilito per la legge delle pensioni ai militari in lire 8000, per cui prego la Camera a voler tener conto di questa circostanza dovendo fissare il massimo per le pensioni agli impiegati civili.

VALERIO LORENZO. Io penso che la legge la quale stabilisce il *maximum* per le pensioni militari non possa per nulla pregiudicare l'attuale questione.

Ove la legge per le pensioni militari debba essere riformata, si riformerà; ma non vi ha ragione per cui un buon emendamento non debba venire adottato se si è commesso un errore pel passato. Gli errori del passato ci debbono anzi servire di norma per avviarci ad un miglior avvenire.

Io penso che i diritti acquisiti pel passato non debbano essere lesi, poichè la legge presente, secondo giustizia vuole, non debbe avere effetto retroattivo; e che mettendo per massimo delle pensioni la cifra di lire 6000 si faccia cosa equa per gli impiegati, all'avvenire utile per l'erario, e non certamente indecorosa, mentre noi imitiamo uno Stato il quale ha 1500 milioni di entrata, le cui risorse dunque sono così grandi rispetto alle nostre.

MENABREA. J'ai appuyé l'honorable M. Valerio lorsqu'il a proposé de régler les pensions civiles d'après la loi de 1835; mais je me sépare de lui maintenant qu'il propose de fixer le *maximum* des pensions civiles à 6000 fr.

Sans entrer dans le fond de la question, je me bornerai à faire observer qu'en fixant ce *maximum* à 6000 fr. nous nous mettrions en contradiction avec le vote que nous venons de donner actuellement.

En effet, messieurs, d'après le principe qui vient d'être adopté, le *maximum* des traitements des employés civils est fixé à 15,000 fr.; or, d'après le tableau joint au décret de 1835, je vois que pour 15,000 fr. d'appointment et 40 années de service la pension est fixée à 7812 fr. 50 c.

Je crois donc qu'il serait convenable, en se tenant à ce qui a déjà été décidé conformément aux principes du brevet de

1835, de fixer à 8000 fr. la pension des employés jouissant d'un traitement de 15,000 fr.

On sait que 15,000 fr. est l'appointement des ambassadeurs, des premiers présidents, de ceux, en un mot, qui occupent les premières charges dans la hiérarchie des emplois. A partir des appointements de 15,000 francs les pensions iraient en décroissant; et je ferai observer qu'en adoptant le principe du brevet royal du 21 février 1835, le sucroit de la dépense ne serait pas très-considérable.

En agissant ainsi on encouragerait, en quelque manière, les hommes éminents à embrasser des carrières civiles. Ce ne serait pas une charge pour le trésor, vu qu'il y aurait très-peu d'employés qui auraient un traitement qui pût leur donner droit à la pension excédant la somme de 6000 fr. que M. Valerio voudrait fixer pour *maximum*.

Je crois, en conséquence, que pour ne pas s'écarter de ce que la Chambre vient de décider, pour se mettre, autant que possible, en rapport avec la loi militaire, et pour conserver, en même temps, aux hauts fonctionnaires la dignité dont il convient de les entourer, nous devons fixer ce *maximum* de 8000 fr., correspondant au *maximum* d'appointement de 15,000 fr.

PRESIDENTE. Il deputato Lions ha la parola.

LIONS. Io appoggio la proposta dell'onorevole Valerio per le ragioni che egli ha addotte, ed alle quali non ha risposto l'onorevole Menabrea.

L'onorevole Valerio ha detto che in Francia il *maximum* delle pensioni è di lire 6000, e di lire 5000 nel Belgio, ed il signor Menabrea non confutò questi argomenti.

Io mi persuaderei più facilmente ove si trattasse di pensioni piccole, ma non così trattandosi dei gradi superiori, ove gli impiegati hanno avuto campo, atteso i grassi stipendi, di fare qualche economia indipendentemente dai mezzi privati di fortuna che possono avere; e poi 6000 lire nel nostro paese, ragguagliate alle spese che occorrono in Francia rispetto al vitto, sono più che sufficienti per far onore alla posizione di qualunque impiegato.

Quanto poi ha detto l'onorevole commissario rispetto alla legge votata per i militari, io rispondo che questa è un'eccezione. E veramente non vi sono che i generali d'armata che eccedano, gli altri non hanno che lire 6000; del resto la Camera può altra volta rivenire su questo voto, ed io non negherò il mio quando venga il caso.

Ha poi soggiunto l'onorevole Menabrea che la Camera avendo col suo voto adottato le basi del decreto del 1835, cadrebbe in contraddizione quando accettasse la proposta fatta dall'onorevole Valerio di ridurre il *maximum* a 6000 lire. Ma io osservo che queste due proposte furono fatte simultaneamente, e che quindi una è collegata coll'altra.

Quando la Camera l'ammetta, siccome spero, converrà operare il rinvio alla Commissione, come ho proposto, perchè introduca questi principii proporzionali, li metta in armonia nella nuova tabella omai indispensabile, e riveda altresì gli articoli che seguono per farne scomparire le dissonanze.

LIONE. Io voto anche per la proposta del deputato Valerio Lorenzo, e credo di poterla votare, abbenchè un po' rigorosa nel sistema dei 40 anni di servizio e delle ritenenze progressive in ragione di stipendio; in quanto che trovo che è un ottimo rimedio contro la troppa facilità con cui si sogliono domandare le pensioni di riposo.

Così noi otterremo che se l'impiegato non si trova in condizione di non poter più utilmente servire lo Stato coll'adempiamento de' suoi doveri, andrà bene a rilento a domandare di ritirarsi, sapendo che n'avrà molto a scapitare nel

compenso: ecco il motivo, fra gli altri, per cui voto questa proposta.

Credo poi di poterla votare, benchè, come dissi, assai rigorosa, inquantochè porto opinione che lo Stato abbia sempre il diritto di fissare ai suoi funzionari quella pensione che crede richiesta dalle circostanze delle sue finanze; dico rigorosa nel sistema delle ritenenze, ma nel votarla credo che noi facciamo opera di buoni cittadini.

Tuttavia mi permetta la Camera di aggiungere ancora una osservazione, ed è che da questa misura e da altre che già si presero, nonchè da molte osservazioni che si fecero risulta che la condizione degl'impiegati civili, a rispetto di quella dei militari, viene alquanto deteriorata con questa legge, e per conseguenza sarà il caso di rivenire poi sulla legge di essi militari, onde introdurre l'equilibrio, applicandovi quelle misure che noi vogliamo adottare.

Ecco i modi e le riserve con cui io voto la presente proposta.

PRESIDENTE. Siccome la proposta del deputato Valerio contiene un *maximum* ed un *minimum*, io la porrò ai voti per divisione.

La prima parte è così concepita:

« Non potranno mai le pensioni essere inferiori alle 150 lire. »

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(È approvata.)

Metto ai voti la seconda parte, che è in questi termini:

« Nè eccedere il *maximum* di lire 6000. »

(La Camera approva.)

VALERIO LORENZO. Propongo per aggiunta la conservazione del secondo alinea dell'articolo 34 della Commissione, che è in questi termini:

« Se però l'impiegato abbia compiuto 45 anni di servizio e 70 di età avrà diritto alla totalità dello stipendio, con che non ecceda mai il *maximum* di lire 6000. »

Parmi che questa disposizione sia buona e meriti di essere conservata.

CAVOUE, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Faccio osservare che questa disposizione aggraverebbe assai il tesoro a motivo che vi sono molti impiegati che hanno 45 anni di servizio e 70 di età.

L'anno scorso il deputato Valerio mi rimproverava di aver aderito alla domanda di collocazione a riposo di un alto impiegato il quale era appunto in questa condizione, e che nullameno non ha potuto ottenere una pensione eguale allo stipendio di cui godeva quando era in attività di servizio.

MICHELINI. Parlo nell'interesse delle finanze, e prego il signor ministro delle medesime di fare attenzione a quanto sono per dire.

Io credo che la disposizione di quest'alinea sia favorevole alle finanze, perchè quando si colloca a riposo un impiegato si debbono necessariamente pagare due retribuzioni, cioè la pensione all'impiegato collocato a riposo e lo stipendio al suo successore, a colui che esercita realmente l'impiego.

Ora, per evitare questa doppia retribuzione noi dobbiamo procurare i maggiori incentivi, i maggiori allettamenti agl'impiegati affinchè continuino negl'impieghi il più tardi possibile, finchè lo consentano l'età avanzata e le infermità che ne sogliono essere le compagne. E notisi che in caso d'incapacità al lavoro il Governo è in diritto di collocare a riposo l'impiegato che ha compiuti i 40 anni di servizio.

Mercè questi allettamenti ed altri che si potrebbero immaginare, non si vedrebbero più collocate a riposo tante persone, le quali potrebbero ancora servire lo Stato per

molti anni; onde migliorare la loro condizione, esse non sarebbero cotanto sollecite a far valere i loro diritti alla pensione.

Dunque, il provvedimento di cui si tratta giova alle finanze, e giova agl'impiegati; la quale singolarissima circostanza mi fa sperare che questa disposizione sarà approvata dalla Camera, e soprattutto dal ministro delle finanze.

VALERIO LORENZO. Io sono molto meravigliato di vedere come i membri della Commissione non prendano a difendere una proposizione che loro appartiene. Però dirò io in proposito poche parole.

Il signor ministro delle finanze combattendo la mia proposta diceva che l'anno scorso io gli moveva rimproveri per avere allontanato...

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Non per aver allontanato, per aver lasciato uscire dall'impiego...

VALERIO LORENZO. ... per aver lasciato allontanarsi un impiegato, il quale quantunque grave d'anni portava negli affari molta attività e molto amore del paese. Io sono persuaso, od almeno porto speranza che il paese non avrebbe visto quest'impiegato allontanarsi dal suo posto se si fosse trovato nella legge allora vigente questo paragrafo. L'esempio che il signor ministro mi veniva citando m'incoraggia a tener ferma la mia proposta, anziché distogliermene. Rimane poi bene inteso che il Governo, quando un impiegato compie 40 anni di servizio, ha il diritto di giubilare se esso non ha più le forze necessarie per continuare nelle sue funzioni con vantaggio della cosa pubblica.

Or dunque, sia per le ragioni di economia esposte dall'onorevole mio amico deputato Michelini, sia per le ragioni che io venni esponendo in questo momento, penso che la Commissione voterà per l'articolo ch'esso ha proposto e che il signor ministro non vorrà più combatterlo.

CAVALLINI, relatore. L'onorevole deputato Valerio si lagnava poco fa di non poter rispondere al signor commissario regio ed al relatore, siccome quelli ai quali è sempre fatta facoltà di parlare. Ora invece egli lamenta che io non prenda la parola per sostenere la proposta della Commissione. Il deputato Valerio ed il deputato Michelini avendo addotte le ragioni che stanno a favore di quella proposta, parmi non convenga che io sorga ad intrattenere la Camera senza alcuno scopo.

PRESIDENTE. Porrò ai voti la proposta del signor deputato Valerio.

Essa è così concepita:

« L'impiegato che abbia compiuto 40 anni di servizio e 70 anni di età avrà diritto alla totalità dello stipendio con che non ecceda mai il *maximum* di lire 6000. »

(La Camera approva)

« Art. 39. La pensione comincia a decorrere dal giorno in cui cessa lo stipendio dell'impiegato. »

(È approvato.)

« Art. 40. Il cumulo di più pensioni o d'una pensione con uno stipendio d'attività è vietato, salvi i casi espressamente determinati per legge. »

(È approvato.)

« Art. 41. La liquidazione delle pensioni e delle indennità, finché non sia altrimenti provveduto per legge, sarà fatta sotto la direzione del Ministero delle finanze da una Commissione permanente creata con decreto reale.

« La liquidazione verrà comunicata al controllo generale ed alla parte interessata.

« Rilevandosi dal controllo qualche irregolarità che non

venga riconosciuta dalla Commissione, ovvero facendosi dalla parte opposizione alla liquidazione, sarà statuito dal Consiglio dei ministri, previo il parere del Consiglio di Stato.

« Le opposizioni alla liquidazione non saranno ammesse dopo scaduti tre mesi dal giorno della comunicazione prescritta da quest'articolo. »

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. La Camera ha sotto gli occhi un progetto di legge in cui si propone di determinare a qual tribunale sarà devoluta la liquidazione delle pensioni: questo sarebbe la Corte dei conti.

Io spero che questa legge verrà discussa e votata nel corso di questa sessione. Essa sarà votata come fu proposta, o con quelle modificazioni che la Camera stimerà opportune; ma ad ogni modo in essa si statuirà una norma definitiva per la liquidazione delle pensioni.

Ciò essendo, mi pare poco opportuno di fare una specie di legislazione per questo stato transitorio, mentre è probabile che questa legge non sia posta in esercizio prima dell'altra che ho accennato.

Quindi mi pare che per questo frattempo si potrebbe lasciar sussistere lo stato attuale di cose, imperfetto certamente, ma per cui forse non porta il pregio che si crei una Commissione permanente.

MELLANA. Io appoggio l'opinione espressa testè dall'onorevole signor ministro per un'altra ragione gravissima, ed è che io non accetterò mai il principio delle Commissioni governative autorizzate per legge. Il Governo che nomina o rimuove tali Commissioni, le crei se lo crede: ma quando sono legislativamente autorizzate non si fa che menomare la responsabilità ministeriale senza ottenere alcuna garanzia.

Il Governo troverà facilmente a nominare dei membri a lui devoti: farà sempre quello che vuole, e si potrà coprire del voto della Commissione ove venisse ad errare. Se si vuole controllare in questa materia il Governo, bisogna demandare questo ufficio al controllo, e che i membri che lo compongono sieno nominati dal Parlamento o che ad essi sia per legge assicurata l'immovibilità.

Io perciò adotto il principio che sia tolta questa disposizione.

CAVALLINI, relatore. Questa disposizione non è che provvisoria.

MELLANA. La faccia il Ministero.

CAVALLINI, relatore. Non mi pare sia molto conveniente il basarsi preventivamente su quello che dovrà essere statuito da altra legge.

Quella proposta di legge potrà essere, o non essere votata, potrà essere adottata in un modo o modificata in un altro.

Quanto all'altra osservazione del deputato Mellana, mi pare che per il caso da esso accennato provveda già abbastanza l'articolo 33 della Commissione, in cui è stabilito che le pensioni ed indennità sono in ogni caso assegnate sopra relazione del ministro delle finanze, per decreto reale da pubblicarsi nella gazzetta ufficiale. Questa disposizione costituisce una sufficiente garanzia per i contribuenti.

PRESIDENTE. La Commissione ritira o mantiene questo articolo?

CAVALLINI, relatore. Non l'ho ancora consultata; non vi sono che tre membri; quanto a me lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta di soppressione, (È approvata)

« Art. 42. Le pensioni di riposo dovranno essere iscritte all'ispezione generale dell'erario.

« Un elenco, diviso per dicasteri, delle pensioni e degli stipendi d'aspettativa conceduti in ciascun anno, dovrà essere formato dalla stessa ispezione, colla scorta delle nozioni da ciascun dicastero somministrate, e sarà annesso al bilancio delle spese generali dello Stato, nel quale tutte le pensioni verranno stanziare. »

Qui vi sarebbe forse lo stesso motivo per la soppressione, accennandosi all'ispezione dell'erario.

CAVOUR, *ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio*. Quando si sia adottata la nuova legge sulla amministrazione, invece d'ispezione generale dell'erario si intenderà *Ministero delle finanze*; ma l'importante di questo articolo si è che ogni anno nel bilancio vengano iscritte in un elenco, diviso per dicasteri, tutte le pensioni che si sono concesse dopo la formazione dell'ultimo bilancio. Questa prescrizione rimarrà anche quando si adotti la legge sulla riforma amministrativa, poichè le attribuzioni dell'ispezione dell'erario saranno devolute al Ministero di finanze. Quindi parmi importante di mantenerlo.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo testè letto. (È approvato.)

« Art. 43. Chiunque pretenda avere diritto alla pensione di riposo, se lascia trascorrere più di un anno dal giorno in cui comincia a decorrere, senza farne domanda, o senza presentare i titoli giustificativi del suo diritto, non sarà ammesso a goderne che dal primo giorno del trimestre successivo a quello della fattane domanda, o dalla presentazione dei titoli. »

(È approvato.)

« Art. 44. I trimestri delle pensioni non reclamati entro due anni sono prescritti. »

(È approvato.)

« Art. 45. La destituzione dall'impiego e la condanna ad una pena criminale tolgono ogni diritto al conseguimento della pensione.

« L'esercizio di tale diritto è sospeso per la condanna a pena correzionale eccedente sei mesi di carcere durante il tempo di questa, e per la residenza di oltre un anno fuori del regno, senza l'autorizzazione del re. »

(È approvato.)

« Art. 46. La pensione già conseguita si perde per la condanna a pena criminale, o per naturalizzazione all'estero.

« Nel caso di riabilitazione del condannato, la pensione sarà ristabilita a far tempo dalla data del decreto di riabilitazione.

« Il godimento della pensione è sospeso per le cause contemplate, e durante il tempo determinato dall'alinea dell'articolo precedente.

« Nel caso di condanna a pena criminale, la moglie e la prole del condannato conseguiranno la quota di pensione cui a tenore del capo II della presente legge avrebbero avuto diritto se egli fosse morto.

« Quest'assegnamento cesserà nel caso di riabilitazione del condannato. »

PERNATI, *ministro dell'interno*. Mi pare necessaria una spiegazione riguardo al primo paragrafo di quest'articolo che dice :

« La pensione già conseguita si perde per la condanna a pena criminale, o per naturalizzazione all'estero. »

Se la naturalizzazione è presa in seguito ad autorizzazione sovrana, mi pare che non si debba togliere la pensione; imperocchè sarebbe in peggior condizione un suddito, il quale

si naturalizzi all'estero, di quella in cui sia un estero il quale venga a servire nello Stato, e che venga perciò a godere della pensione.

Vi sono talvolta delle circostanze per cui un suddito domanda di essere naturalizzato all'estero. Può darsi che egli abbia ad avere un'eredità, la quale non potrebbe avere senza tale condizione.

In questo caso adunque mi pare che il sovrano avendo il diritto di accordare queste naturalizzazioni, non dovrebbe esser tolta la pensione a chi ottiene questa autorizzazione; epperò io credo che si dovrebbe dire: *per naturalizzazione all'estero non regolarmente autorizzata*.

CAVALLINI, *relatore*. Io faccio osservare alla Camera che colui il quale ottiene il permesso dal principe, prima di ricevere la naturalizzazione all'estero, si trova in posizione diversa da quella in cui sono tutti coloro i quali non si sono muniti di tale autorizzazione, in quanto che conserva alcuni diritti, e fra gli altri quelli più importanti di successione.

Non veggio però plausibile ragione per cui si debba concedere all'impiegato che abbandona il proprio paese il diritto alla pensione. La prescrizione che viene proposta si trova adottata da tutte le legislazioni.

PERNATI, *ministro dell'interno*. Credo di dover persistere nella mia proposta, in quanto che mi pare che questo suddito sarebbe in peggiore condizione che un estero, poichè se un estero viene a servire nello Stato gli si accorda la pensione.

Un individuo, per esempio, può essere naturalizzato suddito francese e tuttavia dimorare in Savoia per circostanze speciali.

Dunque sarebbe in peggior condizione di un estero quel suddito, il quale essendo sempre stato suddito fedele, per circostanze particolari domanda l'autorizzazione al sovrano di naturalizzarsi all'estero e la consegue, mentre lo straniero non naturalizzato venendo a servire nel nostro Stato godrebbe tuttavia d'una pensione.

Per questi motivi mi pare necessaria una specificazione, terminando l'articolo colle parole: « non autorizzata secondo la legge vigente. »

PRESIDENTE Metto ai voti quest'emendamento.

(La Camera approva.)

Pongo ai voti l'articolo così emendato.

(La Camera approva.)

« Art. 47. Le pensioni di riposo sono vitalizie.

« Esse sono considerate come debito dello Stato.

« Nè le pensioni, nè gli arretrati di esse possono cedersi o sequestrarsi, eccettuato il caso di debito verso lo Stato e quelli previsti dagli articoli 116 e 118 del Codice civile.

« Nel primo di questi casi la ritenzione non può eccedere il quinto, e negli altri il terzo dell'ammontare della pensione. »

VALERIO LORENZO. Non so perchè le pensioni in intero non possano essere sequestrate. . .

CAVOUR, *ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio*. Per gli alimenti.

VALERIO LORENZO. Va bene questo, ma mi pare che sarebbe anche necessario lasciare ai creditori il mezzo di aver il fatto loro. Io so che in Inghilterra non vi è che un solo genere di pensione che non sia sequestrabile, ed è quella dei soldati di Waterloo. Le sole pensioni dei soldati che hanno fatto atti di valore in quella grande battaglia non sono sequestrabili, io non credo che tutta intiera la pensione debba essere sottoponibile a sequestro, ma mi pare che sia immorale

il porre una persona in condizione di rifiutarsi dal mantenere gl'impegni contratti.

SAPPA, *commissario regio*. Faccio osservare che questa disposizione si contiene in tutte le leggi sulle pensioni, tanto nostre che straniere, dimodochè non si è fatto che mantenere in vigore una disposizione già esistente.

LIONS. Io proporrei che invece del quinto si portasse al quarto la porzione sequestrabile, come si è fatto l'altro giorno per gli ufficiali, perchè se si ritiene un sol quinto quando uno avesse contratto dei debiti, chi sa quanti anni ci vorrebbero a pagarli.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del deputato Lions che consiste nel surrogare il quarto al quinto portato nell'ultimo alinea dell'articolo.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Pongo ai voti l'intero articolo così emendato.

(La Camera approva.)

« Art. 48. Con regolamento approvato per decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato, si stabiliranno:

« 1° Il modo di regolare le ritenenze e d'inscriverle nei bilanci dello Stato.

« 2° Le regole concernenti l'indirizzo da darsi alle domande di pensioni o di indennità o per collocamento in aspettativa.

« 3° I titoli e documenti che dovranno essere presentati per giustificare il diritto alla pensione.

« 4° Le norme colle quali dovranno essere accertate le cause, la natura, la gravità e le conseguenze delle infermità o ferite che danno diritto alla pensione a termini della presente legge.

« 5° Le altre disposizioni tutte che dovranno servire alla esecuzione della medesima. »

MICHELINI. Il Governo può fare tutto questo senza che sia necessario quest'articolo di legge; ne domando dunque la soppressione.

SAPPA, *commissario regio*. Che il Governo possa fare tutto ciò, lo credo anch'io, senza un'autorizzazione per legge, ma credo anche conveniente che la legge, la quale stabilisce quali siano le pensioni a darsi, stabilisca anche quali siano le materie che debbono riserbarsi ad un regolamento; questo è praticato in tutti gli altri paesi; perciò credo che per rendere compiuta la legge sia opportuno che questo articolo si mantenga.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del signor Michelini.

(È appoggiata.)

MICHELINI. Se in quest'articolo si dicesse precisamente che cosa debba fare il Governo e si stabilisse in modo determinato come devono essere formati quei decreti che non vi sono che accennati, potrebbe forse avere un qualche peso la osservazione del regio commissario; ma al contrario è assolutamente incompleta la designazione di quanto si deve stabilire con decreti reali. Diffatti al numero 5°, che è l'ultimo, si dice: « Le altre disposizioni tutte che devono servire all'esecuzione della medesima. »

Domando se questo linguaggio abbia l'esattezza che si conviene al linguaggio legislativo. (*Bene!*)

(Messa ai voti la proposta soppressione, dopo prova e controprova, è adottata.)

PRESIDENTE. « Art. 48. I servizi straordinari ed eminenti resi allo Stato potranno far luogo a ricompense nazionali da concedersi per legge. »

CAVOUR, *ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio*. Io direi che per esser logici bisogna anche sopprimere questo articolo, perchè vi è ancora minore motivo per mantenerlo, mentre non si dice altro, se non che si farà un'altra legge. A parer mio, esso è perfettamente inutile.

MICHELINI. Io concorro perfettamente nell'avviso del signor ministro, perchè il Ministero può proporre ed il Parlamento sancire leggi quando vogliono, senza che sia necessario annunziarlo in una legge antecedente.

PRESIDENTE. Domando se la proposta di soppressione è appoggiata.

(È appoggiata.)

MELLANA. Ammetto che questo articolo possa parere inutile, perchè niuno può togliere nè al potere, nè ai membri del Parlamento l'iniziativa di tali leggi; parmi però che possa essere di qualche utilità che stia sotto gli occhi di tutti un premio già promesso per legge.

Mi par conveniente che si sappia, che sia il potere esecutivo, sia il potere legislativo, si faranno un debito tuttavoita che ci saranno azioni generose in pro della nazione di presentare una legge apposita per determinare queste ricompense nazionali.

CAVOUR, *ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio*. Io dichiaro schiettamente di credere che le azioni generose ed i servizi eminenti di cui si parla non saranno determinati dalla speranza di una ricompensa per leggi speciali.

Io penso che i cittadini i quali sono atti a prestare tali straordinari servizi, non hanno bisogno di tale eccitamento, e che quando ne avessero d'uopo, basterebbe il primo esempio di una ricompensa concessa per legge, onde tutti sapessero come la nazione sa riconoscere generosamente coloro che le prestano luminosi servizi.

MELLANA. Osserverò al ministro che adottando questo articolo votiamo anche un principio, che è quello di far conoscere che è necessaria una legge per premiare tali azioni.

CAVOUR, *ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio*. Si sa.

MELLANA. Non si sa. Vi sono tanti modi di servirsi della pecunia pubblica senza una legge, che non è inopportuna anche a questo riguardo la disposizione contenuta in questo articolo.

CAVOUR, *ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio*. Protesto altamente contro le parole dette dal deputato Mellana. Io non conosco, come ministro delle finanze, un mezzo per ricompensare servizi straordinari col danaro pubblico, se non quello di concedere pensioni.

MELLANA. Vi sono i fondi segreti.

CAVOUR, *ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio*. (*Con calore*) Io credo che le persone contemplate in questo articolo non siano quelle che ricevono fondi segreti.

Certamente, se così pensa il signor Mellana, esso ed io abbiamo ben altra norma per intendere quali sono i servizi straordinari ed eminenti contemplati nell'articolo stesso.

MICHELINI. Bisogna presumere che il Ministero stia sempre nei limiti della costituzionalità; in caso contrario la Camera deve dargli un voto di sfiducia e farlo cadere.

Questo è l'unico rimedio; ma fare al Ministero quella piccola guerra che vorrebbe il deputato Mellana sarebbe cosa contraria al buono e spedito andamento degli affari.

Venendo alla questione, dico che le leggi non provvedono che ai servizi ordinari, pei quali l'azione dei ministri consiste

nell'applicazione delle leggi; ma servizi straordinari esigono straordinarie ricompense, alle quali non provvedendo le leggi, i ministri devono ricorrere al Parlamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la soppressione di questo articolo.

(Dopo prova e controprova è adottata la soppressione.)

« Art. 49. Le leggi attualmente vigenti intorno alle pensioni di riposo degl'impiegati civili ed alle ritenenze sopra i loro stipendi sono abrogate. »

SAPPA, commissario regio. Quest'articolo vuol essere modificato, tanto più dopo che la Camera ha adottato l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Valerio, che mantiene la legge del 1835. Quindi io direi:

« È derogato alle leggi attualmente vigenti intorno alle pensioni di riposo degl'impiegati civili ed alle ritenenze sopra i loro stipendi in tutto ciò ch'è contrario al disposto della presente legge. »

PRESIDENTE. Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(La Camera approva.)

SAPPA, commissario regio. In dipendenza della legge sulle ritenenze ch'è stata votata, bisogna qui inserire un altro articolo, il quale era anche compreso nella legge presentata dal Ministero.

Quest'articolo è così concepito:

« Coll'esecuzione della presente legge cesserà il disposto del numero 2 dell'articolo 3, e del paragrafo primo dell'articolo 6 della legge 16 luglio 1851 per quanto si riferisce agli impiegati dello Stato. »

La Camera ricorda che con quella legge si è stabilita una tassa del due e mezzo per cento sugl'impiegati che percepiscono uno stipendio di 3000 lire.

PRESIDENTE. L'articolo che si propone è il seguente. (Vedi sopra)

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

SAPPA, commissario regio. Se la Camera lo desidera darò lettura di questi articoli.

Voci. Sì! sì!

SAPPA, commissario regio. Il numero 2 dell'articolo 3 è così concepito:

« Sono esenti dall'obbligo di munirsi di patente tutte le persone addette all'immediato servizio delle amministrazioni pubbliche per lo stipendio che sia minore di lire 3000 e figuri in uno dei bilanci dello Stato. »

L'articolo 6 poi è nei termini seguenti:

« Gl'impiegati non eccettuati dall'alinea secondo dell'articolo 3 sono sottoposti al diritto del due e mezzo per cento sui loro stipendi. »

Naturalmente volendosi introdurre un nuovo sistema di ritenenze eguale per tutti, queste disposizioni devono essere abrogate.

PRESIDENTE. Rileggerò l'articolo (Vedi sopra)

MELLANA. Domando la parola.

Mi sembra che si potrebbe rimandare la discussione di quest'articolo che ci viene nuovo sott'occhi allorquando la Commissione ci presenterà la tabella, il che credo sarà al più presto . . .

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. La tabella non ha nulla a che fare con questo.

MELLANA. Lo so; ma ho presa quest'occasione per fare

una proposta il cui valore sarà facilmente compreso dal signor ministro. Io prego la Camera a voler deliberare sulla proposta relativa alla tabella; proposta già più volte ripetuta, ma rispetto alla quale non si è ancora dato un voto esplicito, che cioè sia demandato alla Commissione l'esame della tabella del 1835 solo testè votata in massima, onde, ritenuti quei principii, ma messa in correlazione alle altre disposizioni di questa legge, ci presenti una tabella sulla quale la Camera possa dare con cognizione di causa il suo voto. Ripeto che non si è adottata per intero la tabella annessa all'editto del 1835.

Voci. Sì! sì! No! no!

MELLANA. Si sono adottati i principii in quella parte che erano contrari a quelli che ci voleva far sancire la Commissione. . .

Voci. No! no! Sì! sì!

MELLANA. Noi avevamo nella tabella sott'occhi per ciascun ordine d'impiegati quella somma che voleva stanziare la Commissione col suo emendamento, la somma che era stanziata nel progetto di legge, l'altra nell'emendamento, e la somma che era già da prima stanziata in conformità dell'editto del 1835.

Esaminate queste tre colonne la Camera è venuta nella deliberazione che doveva preferirsi quella dell'editto del 1835, ma non poteva nascere in pensiero, nè ai proponenti, nè alla Camera che accettava quella proposta, che dopo aver votata una legge la quale discrepava in molte parti dall'Editto del 1835, adottasse poi così all'improvviso una tabella senza osservare quelle parti che fanno a pugno cogli articoli già votati dalla Camera.

La Camera non avrebbe potuto adottare principii contrari ai suoi voti. Quindi io dico che, essendo indispensabile che la Camera si esprima su di ciò (perchè ha già sentito dal mio amico il deputato Lions, e se non erro, dal deputato Valerio, fare questo eccitamento senza che si ponesse mai ai voti), noi non possiamo venire alla definitiva votazione di questa legge senza che sia spiegato questo dubbio, se cioè, col voto dato, la Camera abbia inteso di votare come si trova ed in tutte le sue parti la tabella annessa all'editto del 1835, o se invece si sia riservato un voto definitivo sulla tabella nuova che dovrà presentare la Commissione.

E siccome in quella vi sarebbero alcune cose in opposizione cogli articoli già votati, e noi non dobbiamo votare articoli che si contraddicano nella medesima legge, credo che sia indispensabile di rinviarla alla Commissione perchè presenti alla definitiva sanzione della Camera una tabella conforme al suo voto prima che si venga a sancire la legge.

Quindi dovendosi fare questo rinvio, io domanderei che si rimandasse anche l'attuale proposta dell'onorevole commissario regio, la quale verrebbe poi dalla Commissione fatta stampare e presentata alla Camera, affinchè si potesse dare un voto coscienzioso. Io domando se così improvvisato l'emendamento noi possiamo votarlo.

Questo non incaglia neppure i lavori della Camera, perchè se si richiedesse molto lavoro si potrebbe sospendere la discussione di questa legge e passare alla discussione di un'altra, cosa che vediamo continuamente in tutti i Parlamenti, cioè si sospende una legge, se ne discute un'altra; ma non vuol dire che, perchè abbiamo cominciato a discutere una legge, dobbiamo correre, e correre anche col pericolo di cadere in errore.

Propongo dunque che la Camera voglia spiegare la portata che essa ha dato alla proposta del deputato Valerio.

PRESIDENTE. Io faccio osservare al deputato Mellana che

la tabella fu presentata non come faciente parte dell'articolo, ma come semplice documento. Dal momento che si è stabilito che si adottano le basi del regio biglietto del 1835, tanto vale che vi si ammetta la tabellache va unita a questo biglietto.

LIONS. Io credo che sia indispensabile il rinvio alla Commissione perchè, secondo la proposta del deputato Valerio, adottata dalla Camera, il *maximum* delle pensioni essendo ora di lire 6000 è necessario d'introdurre una nuova gradazione nella tabella se si vuole procedere a seconda delle norme della giustizia distributiva.

QUAGLIA. Le osservazioni fatte dall'onorevole deputato Lions sono le medesime ch'io voleva fare. Il principio fondamentale che si è votato si è la legge del 1835; poi si è votato il *maximum* di lire 6000 che è diverso da quello portato da quella legge.

Quindi è indispensabile il rinvio alla Commissione perchè la tabella si metta in correlazione coi principii stati adottati.

PRESIDENTE. Mi pare che venga sollevata una questione gravissima, perchè con questa proposizione delli signori Quaglia e Lions partendosi dal *maximum* delle lire 6000, si vorrebbe stabilire una gradazione proporzionale discendente; e questa non credo sia la massima adottata dalla Camera quando fissò il *maximum* delle pensioni nella detta somma, perchè ve ne possono essere molti che giungono a questo *maximum* senza aver avuto il medesimo stipendio.

CAVALLINI, relatore. Mi pare che sia necessario distinguere la questione che si solleva intorno all'emendamento proposto ultimamente dal commissario regio, dall'altra relativa alla tabella.

Riguardo all'emendamento, mi pare che sia inutile il rimandarlo, dal momento che esso non è che la ripetizione dello stesso emendamento che dopo un lunghissimo dibattimento venne finalmente adottato dalla Camera gli ultimi giorni della scorsa sessione nella legge d'imposta di una tassa e della ritenuta sugli impiegati.

Quanto alla tabella, la Commissione è agli ordini della Camera, e procurerà di fare quanto credesse bene di stabilire; non veggo però quale utilità possa essa arrecare, dacchè la Camera l'ha già approvata; non si tratterebbe d'altro, se non se di trascrivere la tabella stessa in questo progetto, limitandovi il *maximum* a lire 6000. Ma già sin d'ora si comprende che le somme indicate in quella tabella non possono in tutti i casi eccedere le 6000 lire.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Al punto cui è giunta la discussione dopo l'adozione della proposta dell'onorevole deputato Valerio, la quale forse non è pienamente in correlazione col complesso della legge, io credo sia necessario di procedere alla riforma della tabella del 1835, mettendola in armonia coi principii che informano la presente legge; poichè se si fosse inteso di adottare alla lettera quella tabella, io credo che si verrebbe ad alcune contraddizioni nel complesso della legge.

Mi pare adunque che si dovrebbe rimandare questa tabella alla Commissione con invito di coordinarla colle disposizioni di questa legge.

In questo sono perfettamente d'accordo col deputato Mellana, ma dissento da lui, e di molto, su quanto si riferisce alla proposta dell'onorevole regio commissario. Qui non è il caso di rimandarla alla Commissione; si tratta soltanto di decidere che gl'impiegati che sono stati colpiti in questa legge da una ritenenza progressiva, non saranno sottoposti alla tassa che abbiamo votata l'anno scorso per le professioni e le arti liberali. Egli è evidente che la Camera non può essere dubbiosa su questo punto.

Quindi io spero che l'onorevole signor Mellana non avrà difficoltà che l'articolo del commissario regio sia votato, e che la tabella sia rimandata alla Commissione coll'incarico di riformarla sulle basi di quella del 1835, in correlazione però con tutte le altre disposizioni di questa legge.

VALERIO LORENZO. Io acconsento pienamente nella massima che, secondo le basi stabilite, un'apposita tabella debba accompagnare la presente legge, come si pratica per tutte le leggi di siffatta natura; anzi ne ho fatta io stesso prima d'ora formale proposta.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. E per ciò che riguarda l'età?

VALERIO LORENZO. Ciò è giusto; ma il massimo non cambia per nulla, poichè arrivato alla cifra di lire 6000 si ferma e rimane eguale tanto per gl'impiegati che abbiano 15,000 lire di stipendio, come per altri che ne abbiano di meno.

Quindi io ripeto che certo è necessario unire a questa legge un'apposita tabella, ma che per porre in correlazione cogli articoli finora votati quella annessa al regio biglietto del 1835 non occorreranno variazioni d'importanza.

Venendo poi all'articolo di cui si chiede ora la votazione, parmi che non vi sia in questo momento tanta urgenza di porlo ai voti, poichè rimangono ancora a votarsi molti altri articoli, fra i quali quelli tante volte accennati dal regio commissario, voglio dire gli articoli transitori.

Io desidererei che per domani si stampassero in un colla tabella che stenderà la Commissione, gli articoli transitori cui ho accennato e l'articolo ora proposto, onde averli sotto gli occhi per addivenire con cognizione di causa alla votazione definitiva dell'intera legge, e ciò anche sul riflesso che l'ora essendo tarda non ci rimarrebbe più molto tempo a discutere.

PRESIDENTE. La Camera dovrebbe ora votare la proposta di porgere istanza alla Commissione di fare una tabella in conformità delle basi sancite in questa legge.

TORELLI. Mi spiace il dover ora prolungare alquanto questa discussione, ma faccio osservare che assolutamente gli elementi sono diversi; la base dalla quale siamo partiti non è quella portata dall'editto del 1835; si è variato il *maximum*, si è variata la ritenenza; questa in alcune carriere vi era, in altre no; in generale poi aveva una graduazione diversa relativamente alle quote, la natura è cambiata; allora si trattava di quarantesimi, ed ora si tratta di sessantesimi. Io domando come potremo fare questa tabella.

PRESIDENTE. Tutto questo non si oppone a che la tabella si faccia dietro le norme state votate; che queste siano quelle del 1835 oppure altre, la tabella si dovrà pur sempre fare.

Pongo ai voti il rinvio alla Commissione perchè essa presenti una tabella secondo le norme adottate.

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione sul progetto di legge sulle pensioni di riposo agli impiegati civili.

Sviluppo della proposta del deputato Lions relativa all'indennità di vestiario ai sott'ufficiali e soldati che hanno combattuto la guerra dell'indipendenza.

Discussione del progetto di legge per l'approvazione degli articoli addizionali al trattato di navigazione e di commercio concluso col presidente della repubblica francese.